SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale) con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

99A3100

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 aprile 1999, n. **111**.

Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di lire 18.000 milioni, da erogare in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 12.000 milioni per l'anno 1999, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2544):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 20 giugno 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 9 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª:

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1997 e approvato il 17 settembre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4160):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 24 e il 26 marzo 1998; il 19 maggio 1998; il 2 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 9 giugno 1998 (atto n. 4160/*A* - relatore on. NICCOLINI).

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2544/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, l'8 marzo 1999.

Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 7 aprile 1999.

99G0185

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1999.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della Repubblica dell'Iraq ed in particolare il disposto dell'art. 4, che consente di disporre delle deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 1 del predetto decreto-legge;

Visto il Trattato del Laterano tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che configura a carico della Repubblica italiana l'obbligo di garantire alla Santa Sede il diritto di legazione passivo, senza alcun impedimento, nonché i pertinenti articoli della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche;

Considerato che autorizzare il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data 5 agosto 1990, consente di adempiere ai precitati obblighi internazionali senza favorire l'economia dell'Iraq e viene effettuato in contropartita alla fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e servizi corrispondenti;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, è consentito il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie dovrà avvenire presso un unico istituto bancario italiano prescelto dalle autorità irachene e di gradimento esplicito del Governo italiano e sarà subordinato, volta per volta, alla presentazione presso l'istituto stesso di idonea documentazione comprovante le spese di carattere istituzionale effettivamente sostenute per il funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite annuale di 1500 milioni di lire italiane.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 marzo 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 170

99A3196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 aprile 1999.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi per il superamento dell'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2975).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 2807 in data 14 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1998;

Considerato che la problematica ambientale per il risanamento della laguna di Orbetello ha richiesto, nel corso del tempo, una serie di interventi infrastrutturali di particolare complessità ed onerosità;

Vista la nota del commissario delegato in data 11 settembre 1998, nella quale sono riportati gli interventi ancora da completare e la programmazione temporale degli stessi;

Considerato che, il risanamento della laguna di Orbetello, costituisce condizione imprescindibile per risolvere il problema degli effetti negativi causati dalla medesima dal rilascio degli inquinanti presenti nel terreno della limitrofa area ex industriale della Sitoco;

Ritenuto necessario procedere, con la massima urgenza, alla definizione e realizzazione degli interventi volti alla messa in sicurezza, alla bonifica e al conseguente ripristino ambientale, di cui costituiscono adempimenti preliminari la caratterizzazione, la perimetrazione, nonché la predisposizione di un piano degli interventi compatibile e coordinato con le attività di risanamento della Laguna in atto e programmate;

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/99/04929/B02 del 16 marzo 1999;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota n. 54/99 dell'8 marzo 1999;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Toscana, sulla base del parere già espresso dal gruppo tecnico ex art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, provvede alla esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio Orbetello-Monte Argentario, nonché quelli relativi al superamento della situazione di crisi ambientale della Laguna.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede all'accertamento degli specifici effetti sulla laguna di Orbetello derivante dal rilascio degli inquinanti presenti nel terreno della limitrofa area ex industriale Sitoco, alla conseguente perimetrazione e caratterizzazione dell'area medesima, nonché alla definizione di un piano straordinario di fattibilità concernente gli interventi per la relativa bonifica, messa in sicurezza e per il conseguente ripristino ambientale.

2. Nel piano di cui al comma 1 sono individuati gli interventi che si intendono realizzare, i soggetti responsabili dell'inquinamento cui i medesimi interventi competono in base alla normativa vigente, le risorse necessarie per la relativa progettazione ed attuazione, nonché le fonti di finanziamento eventualmente utilizzabili.

Art. 3.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi alla cui copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'U.P.B. 4.2.1.1, capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999.

2. La somma di cui al comma precedente è versata, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente su apposita nuova contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Toscana.

3. Le due contabilità speciali già aperte presso la tesoreria provinciale dello Stato di Grosseto per il commissario delegato al risanamento della laguna di Orbetello e per il commissario delegato al completamento dei sistemi di raccolta e depurazione dell'areale laguna di Orbetello - Monte Argentario, sono estinte e le relative disponibilità sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciali, sulla nuova contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Toscana, ricorrendo ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese alle procedure già previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Toscana può impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 4.

1. Al vice commissario competono, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato, livello C, le indennità ed il rimborso delle spese per le missioni dal medesimo effettuate in ragione dell'incarico conferitogli dal commissario delegato.

2. Al personale di cui al comma 2, art. 2, dell'ordinanza n. 2807, 14 luglio 1998, chiamato a svolgere compiti di supporto all'attività del commissario delegato, competono, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato di pari qualifica, le indennità ed il rimborso delle spese per le missioni dal medesimo personale effettuate in ragione dell'incarico conferito dal commissario delegato.

3. Al personale di cui al comma precedente, per un numero massimo di 15 unità, è attribuito, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte a supporto della gestione commissariale, un compenso individuale in forma forfettaria, rapportato al massimo a 40 ore di straordinario mensili, secondo le modalità stabilite dal commissario delegato.

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

Art. 5.

1. Per l'esecuzione degli interventi il commissario delegato è autorizzato ad adottare provvedimenti anche in deroga alla legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, con i fondi di cui all'ordinanza n. 2807 del 14 luglio 1998 e quelli autorizzati dalla presente ordinanza, provvede anche alle spese per le attività e le prestazioni rese successivamente alla scadenza dei precedenti commissari e prima della sua nomina, derivanti da rapporti contrattuali o comunque assunti per la gestione degli interventi in atto o resi necessari per far fronte a situazioni di emergenza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3130

ORDINANZA 15 aprile 1999.

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto e del Patrimonio barocco della Val di Noto. (Ordinanza n. 2977).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1966, n. 496;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210/L del 29 dicembre 1998;

Viste le ordinanze n. 2436 del 6 maggio 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1998, n. 2857 del 1° ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1998;

Vista la nota n. 3 decreto-legge n. 162/96/GAB.P.C. del 20 gennaio 1999 del prefetto di Siracusa, commissario delegato per la ricostruzione della basilica di Noto (Siracusa), con la quale a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo della Basilica da parte della conferenza dei servizi avvenuta in data 19 gennaio 1999 viene evidenziata la necessità di un finanziamento integrativo stimato in lire trenta miliardi per consentire l'affidamento di tutti i lavori previsti nel progetto suddetto;

Vista la nota n. 0582 del 28 febbraio 1999 dell'assessore alla presidenza della regione siciliana con la quale si assicura che sono in corso procedure amministrative per l'integrazione della somma accantonata per l'intervento di che trattasi a valere sui fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433; come previsto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile n. 2857 del 1° ottobre 1998;

Considerato che per realizzare gli interventi di ricostruzione della Basilica di Noto è necessaria ed urgente l'integrazione dei fondi di cui al decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, per l'importo di lire trenta miliardi richiesto dal commissario delegato;

Ritenuto che, stante l'urgenza di pervenire alla esecuzione delle opere, l'ulteriore impegno finanziario di lire trenta miliardi può essere assunto al momento dal Dipartimento della protezione civile nel presupposto, anche, del fatto che è in corso di esame da parte del Parlamento uno specifico provvedimento legislativo diretto a stanziare le ulteriori provvidenze sopraindicate per la ricostruzione della Basilica di Noto e che in ogni caso la regione siciliana si è impegnata a provvedere in via amministrativa a stanziare la somma necessaria a valere sui fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentita la regione siciliana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione e restauro della Basilica della città di Noto è assegnato al commissario delegato, prefetto di Siracusa, l'ulteriore somma di lire 30 miliardi che è posta a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. Il commissario delegato, provvede entro sessanta giorni, mediante licitazione privata ai sensi e con le modalità di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento dei lavori di ricostruzione e restauro della Basilica della città di Noto (Siracusa), avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 2 della ordinanza n. 2857 del 1° ottobre 1998 e di quelle indicate nel successivo art. 2.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, oltre alle deroghe di cui all'art. 2 della ordinanza n. 2857 del 1° ottobre 1998, è autorizzato ad avvalersi della deroga alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32. Il commissario delegato si avvale altresì, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3131

ORDINANZA 16 aprile 1999.

Interventi urgenti relativi alla sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia e all'avvio della fase sperimentale del progetto Poseidon. (Ordinanza n. 2978).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, concernente le disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 che reca modifiche e integrazioni alla legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Vista l'intesa istituzionale di programma sottoscritta dal Ministro dei lavori pubblici delegato per i Servizi tecnici nazionali, dal Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile e dal Presidente della regione siciliana in data 4 maggio 1998 concernente il completamento e la gestione del sistema di sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia orientale, denominato Poseidon e l'integrazione delle reti di monitoraggio esistenti nello stesso territorio regionale, registrato dalla Corte dei conti in data 13 giugno 1998 al registro n. 2, foglio n. 106;

Visto l'accordo di programma quadro attuativo della predetta intesa istituzionale di programma sottoscritto dal Capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dall'assessore alla presidenza con delega alla protezione civile della regione siciliana, dal presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in data 22 settembre 1998, registrato dalla Corte dei conti in data 6 novembre 1998 al registro n. 3, foglio n. 69;

Considerato che, nelle more dell'operatività dell'accordo di programma quadro, occorre garantire la prosecuzione della sorveglianza sismica e dei vulcani attivi della Sicilia;

Considerato che è necessario ridurre gli inconvenienti derivanti dalla fase di transizione tra l'attività precedentemente svolta per la realizzazione del sistema Poseidon e l'avvio della gestione sperimentale;

Ritenuto che al fine di conseguire detti obiettivi è necessario mantenere le reti strumentali attualmente esistenti fino alla loro integrazione ed alla presa in carico da parte degli organi di gestione del sistema Poseidon nonché disporre di personale tecnico e scientifico qualificato in grado, fin d'ora, di assicurare la funzionalità degli apparati del dispositivo di monitoraggio unitamente a personale amministrativo idoneo a consentire l'avvio dei relativi adempimenti connessi alla piena operatività dell'accordo;

Visto il decreto ministeriale n. 1968 di rep. del 26 giugno 1998 con il quale, nelle more della operatività del predetto accordo di programma quadro esecutivo dell'intesa istituzionale di programma relativa al progetto Poseidon, il prof. Letterio Villari, professore universitario di prima fascia di vulcanologia, presso l'Università degli studi di Messina, in posizione di tuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è stato nominato funzionario delegato per l'impiego dei fondi necessari al completamento del medesimo sistema di sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia orientale;

Considerato, altresì, che i predetti fondi alla data odierna non sono completamente esauriti;

Considerato, inoltre, che, onde consentire l'avvio della gestione del sistema Poseidon sono necessari i fondi di cui al decreto-legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, non ancora disponibili;

Ritenuto necessario, nelle more della piena operatività dell'accordo di programma quadro, di imputare le spese necessarie all'avvio della gestione sui fondi destinati al completamento del sistema Poseidon, i quali saranno reintegrati non appena disponibili i suddetti fondi di gestione;

Considerato che il prof. Letterio Villari, professore universitario di prima fascia di vulcanologia, presso l'Università degli studi di Messina, in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è stato proposto dalla commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, quale direttore funzionario dele-

gato di cui all'art. 12 dell'accordo di programma quadro e che lo stesso sta portando a termine le attività di completamento del sistema;

Ritenuto di assicurare un coordinato svolgimento delle due attivà, anticipando l'attuazione della gestione sperimentale;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2879 in data 20 ottobre 1998, recante «Interventi urgenti per l'attuazione della prima e seconda fase del progetto Poseidon e della gestione sperimentale finanziata con fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 che consente, per evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/1991, l'emanazione di ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il funzionamento delle reti strumentali esistenti sul territorio della regione siciliana, fino alla loro integrazione ed alla presa in carico da parte degli organi di gestione del sistema Poseidon il prof. Letterio Villari, professore universitario di prima fascia di vulcanologia presso l'Università degli studi di Messina, in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale di geofisica e agli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche già coinvolti nell'attività di monitoraggio coordinata dal Gruppo nazionale per la vulcanologia, le risorse necessarie a far fronte agli oneri connessi al mantenimento delle attività di monitoraggio sismico e vulcanico in Sicilia, compresi quelli connessi alle attività di cui all'art. 2.

2. Per le stesse finalità, il prof. Letterio Villari è autorizzato a rinnovare la convenzione con la cooperativa specializzata nella fornitura di servizi di supporto alle attività di studio e ricerca nel settore della protezione civile che ha finora svolto la sorveglianza sismica e vulcanica nell'area, per conto del Gruppo nazionale per la vulcanologia nonché, al fine di acquisire personale idoneo a consentire l'avvio del sistema Poseidon, a stipulare contratti di lavoro temporaneo per la durata massima di tre anni, fino a un massimo di quindici unità, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Per gli adempimenti di cui alla presente ordinanza nonché per quelli relativi all'ordinanza n. 2879 del 20 ottobre 1998, al prof. Letterio Villari subentra, a far data dal provvedimento di nomina, il direttore funzionario delegato di cui all'art. 12 dell'accordo di programma quadro in data 22 settembre 1998 relativo al sistema Poseidon.

Art. 2.

1. Per le esigenze di gestione del sistema Poseidon di cui all'art. 1, comma 1, l'Istituto nazionale di geofisica è autorizzato ad assumere, per concorso e con contratto a termine per la durata massima di tre anni, oltre i limiti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, personale tecnico scientifico e amministrativo, nella misura massima di venti unità; lo stesso Istituto è altresì autorizzato ad assumere, per chiamata diretta e con contratto a termine della durata massima di tre anni, personale tecnico e scientifico prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, oltre i limiti di cui all'art. 9, commi 3 e 5 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella misura massima di dodici unità;

2. L'Istituto nazionale di geofisica assicura, dal 1° gennaio 1999 fino alla piena operatività dell'accordo di programma quadro, il presidio operativo del Centro di sorveglianza di Catania nonché il mantenimento e l'eventuale rimessa in pristino di tutti gli impianti del sistema, tramite la società ISMES, che lo ha realizzato.

3. L'Istituto nazionale di geofisica, attraverso la medesima società, garantisce la formazione del personale che sarà impiegato nelle attività di sorveglianza sismica e vulcanica.

4. Le iniziative di cui al presente articolo saranno assunte dall'Istituto nazionale di geofisica sulla base di specifiche esigenze di funzionamento del sistema, individuate d'intesa con il prof. Letterio Villari.

Art. 3.

1. Il prof. Letterio Villari ovvero, a far data dal provvedimento di nomina, il direttore funzionario delegato di cui all'art. 12 dell'accordo di programma quadro in data 22 settembre 1998, autorizza la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente reso al personale impegnato nel servizio di monitoraggio e sorveglianza sismica e vulcanica, fino ad un massimo di 60 ore mensili pro capite omnicomprensive, nonché le turnazioni, la reperibilità e le missioni, liquidando i relativi oneri agli interessati.

2. Provvede, altresì, al rimborso alle amministrazioni pubbliche che hanno disposto il distacco temporaneo o il comando di proprio personale, delle altre indennità accessorie spettanti al medesimo personale, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

1. Gli autoveicoli speciali del Dipartimento della protezione civile, facenti parte del contingente destinato ad operare per le esigenze del sistema Poseidon, possono essere condotti da personale autorizzato dal prof. Letterio Villari ovvero a far data dal provvedimento di nomina, dal direttore funzionario delegato di cui all'art. 12 dell'accordo di programma quadro in data 22 settembre 1998.

Art. 5.

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza, fa fronte il prof. Letterio Villari con i fondi di cui al decreto ministeriale di rep. n. 1968 in data 26 giugno 1998, che saranno reintegrati non appena disponibili le somme di cui al decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228.

Art. 6.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza vengono utilizzate le sottoelencate deroghe normative:

Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

Art. 9, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 362.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3132

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1999.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «I fiori della fortuna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «I fiori della fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 aprile 1999 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «I fiori della fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita al pubblico e l'immagine di tre fiori. Le aree del gioco sono costituite dalle corolle dei tre fiori. Le aree del gioco sono ricoperte da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura dei tre fiori, che costituiscono l'area di gioco, la combinazione vincente.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.000.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

ctg. 1ª n. 10 premi di L. 100.000.000, combinazione vincente: due rose;

ctg. 2ª n. 10 premi di L. 30.000.000, combinazione vincente: due narcisi;

ctg. 3ª n. 20 premi di L. 10.000.000, combinazione vincente: due garofani;

ctg. 4ª n. 380 premi di L. 3.000.000, combinazione vincente: due campanule;

ctg. 5ª n. 80.000 premi di L. 100.000, combinazione vincente: due margherite;

ctg. 6ª n. 80.000 premi di L. 50.000, combinazione vincente: due fiordalisi;

ctg. 7ª n. 400.000 premi di L. 10.000, combinazione vincente: due violette;

ctg. 8ª n. 800.000 premi di L. 5.000, combinazione vincente: due girasoli;

ctg. 9ª n. 5.680.000 premi di L. 2.000, combinazione vincente: due papaveri.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati, che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 22

99A3218

DECRETO 15 aprile 1999.

Convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle Poste italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha disposto, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono demandate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed al contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali», adottato ai sensi del citato art. 17, comma 10, il quale ha disposto, tra l'altro, che il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite altri soggetti previsti dagli atti normativi statali o regionali in materia di riscossione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente «Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997»;

Ritenuta l'opportunità di stipulare con le Poste italiane - Società per azioni apposita convenzione in base alla quale tale società svolge attività connesse con il versamento delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 7 gennaio 1999, concernente «Approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche», con il quale sono stati approvati, tra l'altro, i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per il pagamento delle tasse in argomento presso le agenzie postali;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 1° dicembre 1998;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota prot. n. 9425 del 26 novembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla terza sezione nell'adunanza del 22 dicembre 1998;

Considerato che il predetto Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che le amministrazioni destinatarie delle somme riscosse per tasse automobilistiche possano stipulare singole e distinte convenzioni con le Poste italiane - Società per azioni, al fine di conferire a quest'ultima l'incarico di svolgere attività connesse con il versamento della tassa automobilistica tramite conto corrente postale;

Considerato che lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato, altresì, l'opportunità che le clausole delle singole convenzioni non si riferiscano a dati globali relativi a tutto il territorio nazionale, bensì a dati direttamente riferibili soltanto all'ambito territoriale oggetto della singola convenzione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di indicare nella convenzione tipo da approvarsi con il presente decreto il costo unitario di ciascun servizio fornito dalle Poste italiane - Società per azioni e di rinviare a successivo accordo tra le parti la definizione, tra l'altro, dei costi ancora non quantificati;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la convenzione tipo riportata in allegato al presente decreto, in base alla quale le regioni, la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero delle finanze, per conto delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sardegna, possono affidare alle Poste italiane - Società per azioni, attraverso la stipulazione di singole convenzioni, lo svolgimento di attività connesse al versamento della tassa automobilistica tramite conto corrente postale.

Art. 2.

Nel caso in cui le regioni, la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero delle finanze intendano avvalersi, in tutto o in parte, dei servizi indicati a partire dalla lettera *d)* fino alla lettera *h)* dell'art. 2 della convenzione tipo, ne fanno espressa menzione nella convenzione singolarmente stipulata con le Poste italiane - Società per azioni.

Art. 3.

Le amministrazioni richiamate nell'art. 1 che intendano affidare alle Poste italiane - Società per azioni lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione tipo, adottano provvedimenti volti ad assicurare l'aggiornamento degli archivi delle tasse automobilistiche, di cui al decreto ministeriale del 25 novembre 1998, n. 418, con i dati dei versamenti ricevuti tramite conto corrente postale a loro intestato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

CONVENZIONE TIPO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE.

Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, (di seguito indicato come «Ministero delle finanze») con sede in Roma, viale Europa n. 242, rappresentato da

....

ovvero

la regione .... (di seguito indicata come «regione»), con sede in (provincia, indirizzo) .... , rappresentata da (nome e cognome) .... , nella sua qualità di .... ;

ovvero

la provincia autonoma di .... (di seguito indicata come «provincia»), con sede in (indirizzo) .... , rappresentata da (nome e cognome) .... , nella sua qualità di .... ;

e

le Poste italiane - Società per azioni (di seguito indicata come «Poste»), con sede in Roma, viale Europa n. 190 - codice fiscale n. 97103388058 - rappresentata da .... ;

premesso

che l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l'altro, che la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

che il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, ha disciplinato le modalità sopracitate ed ha stabilito, tra l'altro, la costituzione di archivi delle tasse automobilistiche, idonei ad assicurare la gestione di queste ultime da parte delle amministrazioni competenti;

che l'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 418/1998 ha previsto che il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite altri soggetti previsti da atti normativi statali o regionali in materia di riscossione;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, nel disciplinare in modo uniforme i rapporti tra regioni e tabaccai incaricati della riscossione, ha, tra l'altro, previsto che le somme riscosse dai tabaccai stessi possono essere versate su apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze o alla regione o alla provincia autonoma che abbia scelto tale modalità di riversamento in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico (RID);

stipulano e convengono quanto segue

Art. 1.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, da parte delle Poste italiane S.p.a. (d'ora in poi denominate «Poste») dei servizi connessi con il versamento della tassa automobilistica, a favore (della regione ...., di seguito indicato come contraente), (del Ministero delle finanze di seguito indicato come contraente), (della provincia autonoma di .... , di seguito indicato come contraente), nonché la misura e le modalità di erogazione dei compensi spettanti e le penalità conseguenti alle irregolarità commesse nello svolgimento dei servizi.

Art. 2.

Tipologia dei servizi e relativi compensi

Le Poste svolgono i servizi di seguito elencati a fronte dei compensi a fianco indicati, espressi in valore unitario:

a) stampa dei bollettini di versamento approvati con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 7 gennaio 1999, dei bollettini per il versamento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/1999, dei bollettini in edizione bilingue, secondo quantitativi concordati con il contraente; ripartizione dei fabbisogni per agenzia postale;

confezionamento dei pacchi; distribuzione alle agenzie stesse; gestione del magazzino per le riserve dei modelli. — L. 100

Per quanto non espressamente richiamato le Poste sono tenute agli adempimenti derivanti da ordinario rapporto di conto corrente postale;

b) accettazione dei pagamenti presso le agenzie postali: tale costo è a carico del versante; — tariffa vigente

c) stampa, allestimento, distribuzione e affissione nell'agenzia postale, di tre manifesti riportanti le tariffe e le modalità di calcolo delle tasse; — L. 1.300

d) registrazione, archiviazione e trasmissione in via telematica agli archivi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 418/1998, dei dati riportati nei bollettini utilizzati dai contribuenti per il versamento della tassa automobilistica, secondo il dettaglio di seguito esposto:

acquisizione dei dati contenuti nei bollettini di conto corrente postale utilizzati per il versamento;

archiviazione dei certificati di accreditamento per cinque anni;

quadratura contabile ed invio dell'estratto conto;

stampa ed invio settimanale al contraente del duplicato dell'estratto conto;

trasmissione in via telematica delle informazioni relative alle riscossioni giornaliere agli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale n. 418/1998;

fornitura di eventuali esiti. — L. 750 per bollettino di versamento

La fornitura dei servizi elencati al punto *d)* avviene secondo specifiche, modalità operative e tempi di consegna da definire con successivo accordo tra le parti interessate. Nei casi in cui le Poste non effettuino la trasmissione telematica entro i tempi stabiliti, si applica una penale di dieci milioni di lire per ogni mese di ritardo o frazione di ritardo successivo a quello previsto per la consegna. Nel caso di invio di dati incompleti e non conformi alle specifiche tecniche di trasmissione si applica una penale pari al venti per cento del compenso unitario in caso di errori superiori al quattro per cento del traffico complessivo, ad eccezione degli errori di tipo ineliminabile;

e) fornitura estratto conto in via telematica; — L. 50.000 mensili

f) predisposizione, stampa di bollettini precompilati ed invio ai contribuenti. Con successivo accordo sono definiti i costi, la data di attivazione di tale servizio e le penalità da applicarsi alle Poste in caso di recapito non tempestivo dei bollettini soprarichiamati;

g) accettazione dei versamenti tramite agenzie dotate di sportelli automatizzati in grado di assicurare la riscossione «on line» delle tasse automobilistiche e aggiornamento in tempo reale della base informativa degli archivi di cui al decreto ministeriale n. 418/1998. Con successivo accordo sono definiti i costi, la data di attivazione del servizio e le specifiche tecniche o le modalità operative della trasmissione dei dati;

h) registrazione dei dati contenuti nei bollettini di versamento utilizzati dai tabaccai ai fini del riversamento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/1999, secondo il dettaglio di seguito indicato:

acquisizione dei dati informativi contenuti nei bollettini di conto corrente utilizzati dai tabaccai;

archiviazione dei certificati di accreditamento per cinque anni;

quadratura contabile ed invio dell'estratto conto al contraente;

trasmissione in via telematica delle informazioni relative alle riscossioni giornaliere agli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale n. 418/1998. — L. 500 per bollettino di versamento

Con successivo accordo sono definiti i tempi della trasmissione dei dati, le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione stessa. Nei casi in cui le Poste non effettuino la trasmissione telematica entro i tempi stabiliti, si applica una penale di dieci milioni di lire per ogni mese di ritardo successivo a quello previsto per la consegna. Nel caso di invio di dati incompleti e non conformi alle specifiche tecniche di trasmissione si applica una penale pari al venti per cento del compenso in caso unitario di errori superiori al quattro per cento del traffico complessivo, ad eccezione degli errori di tipo ineliminabile.

Art. 3.

Utilizzazione dei dati informativi

Le Poste possono utilizzare i dati informativi di cui vengano a conoscenza in virtù dello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione per i soli fini stabiliti dalla normativa di riferimento, dalla convenzione stessa e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Per l'esecuzione degli adempimenti di acquisizione dei dati informativi le Poste possono avvalersi di soggetti esterni. Questi ultimi operano sotto la diretta autorità delle Poste, con divieto di trattare i

dati per finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione e con adozione di adeguate misure di custodia e di controllo dei dati personali relativi ai contribuenti versanti.

Art. 4.

Modalità di pagamento

Il contraente provvede a versare le somme dovute a fronte dei servizi resi dalle Poste sul conto corrente postale n. 90206004 intestato a Poste Italiane S.p.a. - Area AF TIP - Proventi residuali - Viale Europa, 175 - Roma, entro sessanta giorni dalla data della fornitura.

Art. 5.

Clausola arbitrale

Ogni controversia è decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri.

I tre membri sono nominati uno dal contraente, uno dalle Poste ed il terzo in accordo tra le parti.

In difetto, il terzo membro è scelto dal presidente del tribunale di Roma, il quale nomina anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altro. Decorsi venti giorni dall'invito stesso, gli arbitri decidono in via rituale e secondo diritto.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà di declinare la competenza degli arbitri.

Art. 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di stipulazione della stessa.

Roma,

Poste Italiane S.p.a. Il contraente

....

99A3197

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 aprile 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto i propri decreti del 7 aprile 1999 che hanno disposto per il 15 aprile 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 aprile 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1999 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,35 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 97,34 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 69.637.345.853 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 1999; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2000 ammonta a L. 386.898.036.123 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 aprile 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 98,98 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 95,93 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A3234

DECRETO 22 aprile 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in L. 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 aprile 1999 è di 34.655 miliardi di lire (pari a 17.898 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 aprile 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 ottobre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 aprile 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A3233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/81 del 20 marzo 1981 e n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative della riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) Società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo Santa José» con sede in Racale (Lecce), via IV Novembre n. 10, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Salomi di Lecce in data 11 ottobre 1974, repertorio n. 143722, tribunale di Lecce, registro società n. 3630, posizione B.U.S.C. n. 1054/135147.

2) Società cooperativa agricola «Servizi collettivi per la riforma fondiaria di Montelauro», con sede in Otranto (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Francesco Buonerba di Copertino in data 8 marzo 1955, repertorio n. 6350, tribunale di Lecce, registro società n. 1935, posizione B.U.S.C. n. 23/52119.

3) Società cooperativa agricola «Servizi collettivi della riforma fondiaria Melebuono», con sede in Lizzanello (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Franco Bruno di Vernole in data 28 febbraio 1955, repertorio n. 6190, tribunale di Lecce, registro società n. 1922, posizione B.U.S.C. n. 9/51169.

4) Società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnocoop», con sede in Taurisano (Lecce), via G. Giusti n. 16, costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Cascione di Presicce, in data 7 dicembre 1989, repertorio n. 56513, tribunale di Lecce, registro società n. 12622, posizione B.U.S.C. n. 2902/239265.

5) Società cooperativa di produzione e lavoro «Vittoria», con sede in Casarano (Lecce), via Vecchia Matino, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Baldassarre di Alessano, in data 18 dicembre 1985, repertorio n. 19900, tribunale di Lecce, registro società n. 9338, posizione B.U.S.C. n. 2599/224736.

6) Società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascimento», con sede in Lecce, via Leuca n. 226, costituita con atto a rogito del notaio Rocco Mancuso di Lecce in data 19 gennaio 1954, repertorio n. 28265, tribunale di Lecce, registro società n. 1856, posizione B.U.S.C. n. 32/50652.

7) Società cooperativa agricola «Rinascita contadina», con sede in Campi Salentina, via S. Giuseppe, costituita con atto a rogito del notaio Biagio Di Pietro

di Campi Salentina (Lecce), in data 1º luglio 1961, repertorio n. 3043, tribunale di Lecce, registro società n. 2252, posizione B.U.S.C. n. 331/70698.

8) Società cooperativa di consumo «Ezio Vanoni», con sede in Campi Salentina (Lecce), Corte S. Filomena n. 23, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Colucci di San Pietro Vernotico (Brescia), in data 27 novembre 1984, repertorio n. 128158, tribunale di Lecce, registro società n. 8324, posizione B.U.S.C. n. 2211/210417.

9) Società cooperativa mista «S.T.A.R.», con sede in Tricase (Lecce), via Roma n. 74, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Candela di Ruffano in data 24 aprile 1987, repertorio n. 25067, tribunale di Lecce, registro società n. 10923, posizione B.U.S.C. n. 2679/228051.

10) Società cooperativa agricola «San Nicola 75», con sede in Supersano (Lecce), via Casarano, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 17 novembre 1975, repertorio n. 154299, tribunale di Lecce, registro società n. 4024, posizione B.U.S.C. n. 1248/143218.

11) Società cooperativa di produzione e lavoro «Il Pellicano», con sede in Casarano (Lecce), via Giulio Verne n. 27, costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Cascione di Presicce in data 23 luglio 1987, repertorio n. 49179, tribunale di Lecce, registro società n. 11187, posizione B.U.S.C. n. 2721/229732.

12) Società cooperativa agricola «San Francesco», con sede in Supersano, via Frascaro n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Donato Placì di Cutrofiano in data 4 gennaio 1989, repertorio n. 81140, tribunale di Lecce, registro società n. 12884, posizione B.U.S.C. n. 2972/243873.

13) Società cooperativa di produzione e lavoro «Vita Attiva», con sede in Salice Salentino (Lecce), via Libertà n. 28, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Resta di Squinzano in data 1º febbraio 1988, repertorio n. 82752, tribunale di Lecce, registro società n. 11785, posizione B.U.S.C. n. 2808/233871.

14) Società cooperativa di produzione e lavoro «Comes», con sede in Melissano (Lecce), via Ferruccio Caputo n. 71, costituita a rogito del notaio Giorgio Cascione di Presicce in data 26 gennaio 1987, repertorio n. 10256, tribunale di Lecce, registro società n. 10700, posizione B.U.S.C. n. 2640/225958.

15) Società cooperativa sociale «Servizi sociali salentini», con sede in Lecce, via Umberto I, costituita a rogito del notaio Enrico Astuto di Lecce in data 4 febbraio 1987, repertorio n. 44852, tribunale di Lecce, registro società n. 10733, posizione B.U.S.C. n. 2659/227038.

Lecce, 19 marzo 1999

Il dirigente: FOLDA

99A3212

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 dicembre 1998.

Rideterminazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, per i periodi 1º gennaio-30 settembre 1998 e 1º ottobre-31 dicembre 1998, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie - imprese portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, con il quale è stato individuato il numero dei lavoratori e dei dipendenti di ciascuna compagnia-impresa portuale, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1º gennaio-30 settembre 1998;

Considerata la necessità di procedere ad una rideterminazione del numero di unità assegnato a ciascuna compagnia-impresa portuale in relazione all'effettivo utilizzo del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, tenuto conto delle situazioni determinatesi nel periodo considerato;

Valutate le disponibilità residue di giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria, che consentono di prorogare il beneficio di cui trattasi anche per i mesi di ottobre-dicembre 1998, ad esaurimento del contingente previsto dalla citata legge n. 30 del 1998;

Viste le comunicazioni effettuate al riguardo dalle competenti autorità portuali, autorità marittime e dalle compagnie imprese portuali;

Ritenuto che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione da luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilità penali,

Decreta:

1. La tabella di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998 è modificata in relazione alle effettive esigenze di ciascun porto verificatesi nel corso del periodo 1º gennaio-30 settembre 1998.

2. Ai fini dell'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998 il numero delle unità è individuato per ciascuna compagnia-impresa portuale, nonché per l'autorità portuale di La Spezia nell'unita tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

p. *Il Ministro:* GIURGOLA

TABELLA

COMPAGNIE PORTUALI	N° Lavoratori e Dipendenti	C.I.G. 1/1 - 30/9/1998	C.I.G. 1/10 - 31/12/1998	Riepilogo C.I.G. 1/1 - 31/12/1998	AUTORITA' PORTUALI	C.I.G. 1/8 - 30/9/1998 Dipendenti
ANCONA	81	0	0	0	La Spezia	6
ANZIO	8	7	7	7		
ARBATAX	14	11	11	11		
AUGUSTA/SIRACUSA	45	22	22	22		
BAIA	17	13	13	13		
BARI	19	3	3	3		
BRINDISI	58	23	23	23		
CAGLIARI	57	0	0	0		
CASTELL. DI STABIA	9	0	0	0		
CATANIA	44	9	9	9		
CHIOGGIA	105	44	44	44		
CIVITAVECCHIA	200	21	21	21		
CROTONE	24	13	13	13		
GAETA	30	8	8	8		
GALLIPOLI	8	4	4	4		
GELA	11	5	5	5		
GENOVA CARENANTI	25	0	0	0		
GENOVA CULMV	1048	0	0	0		
GENOVA P. CHIESA	30	0	0	0		
IMPERIA	16	9	9	9		
LA SPEZIA	68	4	4	4		
LIVORNO	522	24	24	24		
MANFREDONIA	49	32	32	32		
MARINA DI CARRARA	133	23	23	23		
MARSALA/MAZARA V.	6	4	4	4		
MESSINA	2	0	0	0		
MILAZZO	15	0	0	0		
SEZ. LIPARI	7	3	3	3		
MOLF./BARL./TRANI	26	15	15	15		
MONFALCONE	136	14	14	14		
NAPOLI	178	9	9	9		
OLBIA	71	0	0	0		
PALERMO/TERMINI IM.	166	17	17	17		
PESCARA	6	2	2	2		
PIOMBINO-PORTOF.	73	15	15	15		
PORTO EMP./LICATA	23	18	18	18		
PORTO NOGARO	39	0	0	0		
PORTOSCUSO	19	0	0	0		
PORTO TORRES	11	0	0	0		
POZZUOLI	10	7	7	7		
RAVENNA	446	49	49	49		
REGGIO CALABRIA	15	0	0	0		
SALERNO	229	52	52	52		
SANT'ANTIOCO	16	11	11	11		
SAVONA	98	8	8	8		
TARANTO	121	43	43	43		
TORRE ANNUNZIATA	3	2	2	2		
TRAPANI	13	0	0	0		
TRIESTE	308	65	65	65		
VENEZIA	311	19	19	19		
VIAREGGIO	10	4	4	4		
VIBO VALENTIA	5	4	4	4		
LAMPEDUSA	7	4	4	4		
TOTALE	4991	640	640	640		

99A3219

DECRETO 29 marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru ad accumulo di energia, mediante sistema a molla, tipo «N.P.S. 1.2.» per battelli di emergenza, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.1 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A.689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 25 febbraio 1999, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru ad accumulo di energia, mediante sistema a molla, tipo «N.P.S. 1.2.» per battelli di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 98 DG 121 TA in data 17 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru ad accumulo di energia, mediante sistema a molla, tipo «N.P.S. 1.2.» per battelli di emergenza, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di gru «N.P.S. 1.2.»;

carico di lavoro (CL = 11.5 kN);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della risoluzione IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A3198

DECRETO 29 marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru tipo «N.R.D. 2.1.» per zattere di salvataggio, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.6 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A.689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 25 febbraio 1999, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese

(Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru tipo «N.R.D. 2.1.» per zattere di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 98 DG 136 TA trasmessa con foglio STR/004649/GCO in data 19 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru tipo «N.R.D. 2.1.» per zattere di salvataggio, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del Fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di gru «N.R.D. 2.1.»;

carico di lavoro (CL = 21 kN);

marchio «Tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.6 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della risoluzione IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A3199

DECRETO 29 marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera resistente al fuoco denominata «FF700», fabbricata dalla ditta Umoe Schat Harding AS di Rosendal (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 31.1.2.1. del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74) resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, come emendata dalla risoluzione MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le sezioni 4.7 e 4.9 della risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 48/1992 ed il decreto ministeriale n. 12/1998 con i quali veniva dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione denominata «FF700.1» identica all'imbarcazione denominata «FF700»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 9 febbraio 1999, della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in via E. Stefini n. 3, con la quale viene richiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera resistente al fuoco denominata «FF700» fabbricata dalla ditta Umoe Schat Harding AS di Rosendal (Norvegia) ai fini dell'ottemperanza al nuovo LSA Code (risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98 DG 131 TA in data 28 gennaio 1999, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa a caduta libera resistente al fuoco denominata «FF700» fabbricata dalla ditta Umoe Schat Harding AS di Rosendal (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata.

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello: «FF700»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

risoluzione IMO A. 689(17), risoluzione MSC 48(66) (LSA Code);

portata massima: 26 persone;

altezza massima di caduta: 16 m;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35°;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A3200

DECRETO 29 marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa che è anche battello di emergenza denominata «MCB 600-1», fabbricata dalla ditta Umoe Schat Harding AS di Rosendal (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 31.1.1.1. del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74) resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, come emendata dalla risoluzione MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la sezione 4.6 della risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 49/1995 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione denominata «MCB 600» dalla quale l'imbarcazione denominata «MCB 600-1» deriva;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 4 febbraio 1999, della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in via E. Stefini n. 3, con la quale viene richiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa che è anche battello di emergenza denominata «MCB 600-1» modificata, rispetto al modello «MCB 600», sopracitato, per incrementare la portata da 26 a 32 persone e fabbricata dalla ditta Umoe Schat Harding AS di Rosendal (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97 DG 24 TA in data 25 gennaio 1999, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa che è anche battello di emergenza denominata «MCB 600-1», fabbricata dalla ditta Umoe Schat Harding AS di Rosendal (Norvegia).

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello: «MCB 600-1»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

risoluzione IMO A. 689(17), risoluzione MSC 48(66) (LSA Code);

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 E 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A3201

DECRETO 13 aprile 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo (rampa) di messa a mare a caduta libera per imbarcazioni di salvataggio denominato «LA 800 DA», fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding a.s., con sede a Rosendal (Norvegia), di cui la società Taimar R.I.E. è rappresentante in Italia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30, e 48.4 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) e MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 25 febbraio 1999, presentata dalla società Taimar R.I.E. con sede a Milano in viale E. Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo (rampa) di messa a mare a caduta libera per imbarcazioni di salvataggio denominato «LA 800 DA»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 98-DG-50-TA in data 18 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo (rampa) di messa a mare a caduta libera per imbarcazioni di salvataggio denominato «LA 800 DA», fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding a.s. con sede a Rosendal (Norvegia) di cui la società Taimar R.I.E. sopracitata è rappresentante in Italia.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «LA 800 DA»;

carico di lavoro (CL = 83.4 kN);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.4 del capitolo III della Convenzione sopracitata, della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17) e dal paragrafo 1.2 del capitolo I dell'LSA Code (risoluzione MSC 48 (66)).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A3202

DECRETO 13 aprile 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del battello di emergenza denominato «MOB 17 LV», fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding a.s., con sede a Rosendal (Norvegia), di cui la società Taimar R.I.E. è rappresentante in Italia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) e MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Visti i decreti ministeriali n. 100/1995, n. 55/1997 e n. 86/1998 con i quali veniva già dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «MOB 17 LV»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 24 febbraio 1999, presentata dalla società Taimar R.I.E. con sede a Milano in viale E. Stefini, 3, intesa ad ottenere il riconoscimento di «tipo approvato» per il battello di emergenza denominato «MOB 17 LV» a seguito della rimozione della postazione del comando a distanza del motore prevedendo tale operazione direttamente dalla barra del motore stesso che è di tipo fuoribordo;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-149-TA in data 10 febbraio 1999, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «MOB 17 LV», fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding a.s. con sede a Rosendal (Norvegia) di cui la società Taimar R.I.E. sopracitata è rappresentante in Italia.

Il battello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: «MOB 17 LV»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il predetto battello è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A3203

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 marzo 1999.

Rettifica del decreto ministeriale 18 dicembre 1998, relativamente allo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo in alcune scuole legalmente riconosciute o pareggiate ove sono in atto percorsi formativi sperimentali. Anno scolastico 1998-99. (Decreto n. 63).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 356, concernente «Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno 1998-99» ed in particolare l'art. 2 nel quale, tra l'altro, è previsto che la seconda prova scritta verte su una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998 relativo a «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore dell'anno scolastico 1998-99»:

materie oggetto della seconda prova scritta;

materie affidate ai membri esterni delle commissioni;

Accertato che per le scuole legalmente riconosciute o pareggiate comprese nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 486 ove vengono attuati percorsi formativi sperimentali, è stata erroneamente indicata come materia di seconda prova scritta anche la fisica;

Ritenuto necessario rettificare la parte del decreto ministeriale n. 486 riguardante lo svolgimento della seconda prova scritta nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate indicate nel dispositivo;

Decreta:

Per i motivi enunciati nelle premesse la seconda prova scritta in ciascuna delle seguenti scuole legalmente riconosciute o pareggiate verterà, rispettivamente, sulla materia a fianco di ciascuna indicata:

Scuola	Località	Tipologia	Materia della seconda prova scritta
Mons. Tozzi	Roma	Liceo scientifico	Matematica e informatica
Villoresi S. Giuseppe	Monza (MI)	Liceo scientifico	Matematica
Don Bosco Ranchibile	Palermo	Liceo scientifico	Matematica ed elementi di informatica
Sacro Cuore di Gesù	Roma	Liceo scientifico	Matematica e informatica
Sacro Cuore	Firenze	Liceo classico	Matematica e informatica
Bachelet	Roma	Liceo classico	Matematica
M. Immacolata	Pinerolo (TO)	Istituto magistrale	Matematica
S. Maria	Verbania Pallanza	Liceo scientifico	Matematica e informatica
Pavoni	Lonigo (VI)	Liceo classico	Matematica e informatica
Salesiano Rainerum	Bolzano	Liceo linguistico	Matematica

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro: BERLINGUER

99A3175

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 marzo 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1997, recante ripartizione della somma di lire 800 miliardi, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 maggio 1997, n. 135, destinata ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo socio-economico di aree del territorio nazionale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; in particolare l'art. 6 che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1997 che individua gli interventi prioritari da finanziarie con le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente con delibera CIPE 29 agosto 1997;

Visto il punto 2.2.3 della delibera CIPE 6 maggio 1998;

Visto la nota del prefetto di Bari - commissario delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale nella regione Puglia dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994 - 5 febbraio 1998 prot. 12581/C.D., dalla quale risulta che gli interventi: «Brindisi - ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante nell'abitato» importo lire 4.000 milioni e «Brindisi - costruzione nuovo impianto di sollevamento liquami» importo lire 3.050 milioni, ricompresi nel decreto ministeriale 20 ottobre 1997, risultano finanziati con fondi Enel;

Vista la delibera di giunta regionale della regione Puglia n. 3953 del 14 ottobre 1998 avente ad oggetto il piano straordinario - stato di attuazione e individuazione interventi da finanziare con somme disponibili, dalla quale risulta che l'intervento «Vico del Gargano - impianto di depurazione di San Menaio» importo lire 8.700 milioni, ricompreso nel decreto ministeriale 20 ottobre 1997, risulta finanziato nell'ambito del P.O.P. - Puglia 1994/99;

Visto il fax n. 529.31.98 del 12 novembre 1998 della prefettura di Bari nel quale si conferma che l'intervento nel comune di Carpignano Salentino «Progetto di fognatura nera nel capoluogo nella frazione di Serrano» importo di lire 7.000 milioni, inserito nei programmi del commissario delegato, non risulta coperto da finanziamento;

Vista la nota 10 dicembre 1998 prot. 1820/C.D. e il telefax 22 dicembre 1998 prot. 1820/C.D. con la quale il prefetto di Bari comunica che l'intervento «Costruzione fognatura nera - 4° stralcio - comune di Acquarica del Capo - importo 800 milioni», ricompreso nei programmi degli interventi già approvati da questo Ministero, risulta privo di copertura finanziaria;

Visto il piano straordinario della regione Puglia ed in particolare la tabella *G* allegata, dalla quale risulta una disponibilità di fondi pari a lire 3.498,56 milioni;

Visto che con la citata delibera di giunta n. 3953 la regione Puglia intende ammettere a finanziamento con le risorse resesi disponibili gli interventi, meglio specificati nella nota della regione del 13 novembre 1998 prot. 3989/T.A.I., nei comuni di Mattinata, Lequile, Tuglie, Monteroni di Lecce e Castrignano dei Greci;

Considerato che non risulta aggiudicato il lotto relativo alla zona 5 dell'intervento di «Taranto - realizzazione reti di fognatura nera al servizio del centro urbano (zona 1, zona 2, zona 4 e zona 5)» finanziato con decreto ministeriale 20 ottobre 1997, perché privo sin dall'origine della completa copertura finanziaria e che il costo dei rimanenti tre lotti ammonta a lire 17.350 milioni e che pertanto si rendono disponibili in lire 822 milioni;

Vista la nota del 23 dicembre 1998 prot. n. 33152 del sindaco del comune di Massafra che comunica che l'intervento «Massafra - costruzione rete fognante» ammesso a finanziamento con decreto ministeriale 20 ottobre 1997, ricomprende tre lotti funzionali per un importo complessivo di lire 8 miliardi;

Vista la nota della regione Liguria del 27 novembre 1998 prot. n. 137080/3819 con la quale si specifica che l'intervento «Ponente genovese, realizzazione depuratore Prà-Voltri con collettori levante e ponente e condotta sottomarina e scarichi di emergenza e completamento del revamping del depuratore di Pegli e realizzazione condotta sottomarina» ammesso a finanziamento con decreto ministeriale 20 ottobre 1997, ricomprende i due seguenti interventi: 1) «Revamping depuratore di Pegli e condotta sottomarina - importo lire 5,5 miliardi; 2) «Depuratore Prà-Voltri con collettori levante e ponente, condotta sottomarina e scarichi di emergenza - lire 6 miliardi + lire 25 miliardi cofinanziamento;

Ritenuto pertanto opportuno suddividere l'intervento di Massafra e l'intervento della regione Liguria, per una migliore gestione amministrativa degli stessi;

Considerato che occorre modificare il più volte citato decreto 20 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i finanziamenti degli interventi «Brindisi - Ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante nell'abitato» importo lire 4.000 milioni, «Brindisi - costruzione nuovo impianto di sollevamento liquami» importo lire 3.050 milioni, «Vico del Gargano - impianto di depurazione di San Menaio» importo lire 8.700 milioni nonché del lotto relativo alla zona 5 dell'intervento del comune di Taranto per l'importo lire 822 milioni.

Art. 2.

Le risorse resesi disponibili dalle revoche di cui al precedente art. 1, pari a lire 16.572 milioni, nonché le risorse della tabella *G* allegata al piano straordinario della regione Puglia approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1997, pari a lire 3.498,56 milioni, per un totale di lire 20.070,56 milioni, sono destinate come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, alla realizzazione degli interventi in esso individuati.

Art. 3.

La restante somma pari a lire 102,31 milioni rimane a disposizione del programma.

Art. 4.

L'intervento «costruzione rete fognante - Massafra» dell'importo lire 8 miliardi, citato in premessa è suddiviso nei seguenti tre interventi:

1) Progetto adeguamento rete fognante acque nere in località Lido di Chiatona e Marina di Ferrara dell'importo di L. 6.400.000.000;

2) Progetto per la realizzazione di tronchi di fogna nera nel centro storico (via S. Guida) dell'importo di L. 600.000.000;

3) Progetto per la realizzazione di tronchi di fogna nera nella zona terziaria, dell'importo di L. 1.000.000.000;

Art. 5.

L'intervento relativo alla regione Liguria, citato in premessa è suddiviso in: 1) «Revamping depuratore di Pegli e condotta sottomarina - importo lire 5,5 miliardi»; 2) «Depuratore Prà-Voltri con collettori levante e ponente, condotta sottomarina e scarichi di emergenza - lire 6 miliardi + lire 25 miliardi (cofinanziamento)».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 24 marzo 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 12

ALLEGATO 1

interventi di competenza della Regione

soggetto titolare	Titolo intervento	costo totale intervento	importo riallocato con il presente decreto	cofinanziamenti
comune di Mattinata	Costruzione fognatura nera nella piana di Mattinata	L. 4.170.000.000	L. 3.545.000.000	L. 625.000.000
Lequile	Costruzione fognatura nera nel centro abitato 3° stralcio	L. 6.524.750.000	L. 5.546.250.000	L. 978.500.000
Tuglie	Completamento della rete urbana di fognatura nera	L. 990.000.000	L. 792.000.000	L. 198.000.000
Monteroni di Lecce	Completamento fognatura nera centro storico	L. 720.000.000	L. 500.000.000	L. 220.000.000
Castrignano dei Greci	Completamento rete fognatura nera nel centro abitato	L. 2.100.000.000	L. 1.785.000.000	L. 315.000.000
	Totale	L. 14.504.750.000	L. 12.168.250.000	L. 2.336.500.000

Interventi di competnza del Prefetto di Bari

soggetto titolare	Titolo intervento	costo totale intervento	importo riallocato con il presente decreto	cofinanziamento
comune di Carpignano Salentino	Progetto di fognatura nera nel capoluogo nella frazione di Serrano	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0
Acquarica del Capo	Costruzione fognatura nera 4° stralcio	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0
	Totale	L. 7.800.000.000	L. 7.800.000.000	L. 0

99A3176

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999. (Deliberazione n. 8/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare — sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 — criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato, ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa, demanda a questo Comitato di definire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico, stabilendo al 28 febbraio 1999 il termine entro cui assumere la deliberazione relativa al 1999 stesso e sancendo l'invarianza delle tariffe deliberate per il 1998 sino all'adozione dei provvedimenti attuativi;

Vista la propria delibera in data 10 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;

Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti — rispettivamente — la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS);

Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996) con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia — rispettivamente — il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;

Viste le proprie delibere in data 27 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate direttive per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra considerati per il 1997;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998) con la quale sono state emanate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiorna-

mento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1999;

Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 9 febbraio 1999;

Vista la nota n. 1250648 del 17 febbraio 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso uno studio sulle tariffe dei servizi idrici riferite agli usi domestici sulla base di rilevazioni relative a 48 capoluoghi di provincia, di cui 11 sono anche capoluoghi di regione, studio le cui risultanze erano state già anticipate nella citata seduta del NARS;

Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 14 marzo 1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;

Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996, è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997) è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;

Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di acqua a subdistributori;

Preso atto che con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997 è stato adottato — previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire, e preso atto che è in corso di avanzata definizione la procedura di recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti — rispettivamente — il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, recepimento che comporterà ulteriori oneri di rilievo;

Preso atto che con circolare n. 571697 del 28 dicembre 1998 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rilevato come i ritardi nello stato di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 112/1998 rendano impossibile il previsto trasferimento delle competenze degli UPICA e preso atto che le indicazioni di detta circolare risultano conformi ai contenuti del disegno di legge A.S. n. 3506-B;

Preso atto che già il protocollo di accordo sul lavoro firmato dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996 considerava il rilancio degli investimenti, fra l'altro, nel settore idrico anche nell'ottica congiunturale di promuovere una maggiore occupazione;

Preso atto che la maggioranza delle regioni ha proceduto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di avvenuta determinazione da parte della regione interessata, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 344/1997 identifica detto ambito con il territorio della provincia, salva la facoltà della regione stessa di procedere successivamente a diversa delimitazione;

Preso atto che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata a regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1994 ed anche in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;

Preso atto che il NARS, nelle raccomandazioni adottate in vista dell'emanazione delle direttive relative al 1998, pur senza proporre modifiche in ordine alla vigente articolazione tariffaria, già tracciava le linee di politica tariffaria per l'intero periodo transitorio al fine di proseguire con maggiore sistematicità il percorso, avviato con la delibera del 26 giugno 1996, di progressivo avvicinamento ai criteri sanciti dalla legge n. 36/1994 ed ai più generali principi di tariffazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla propria delibera del 24 aprile 1996, tra l'altro segnalando la necessità di puntare in prospettiva, per l'intero settore idrico, al riequilibrio tra ricavi e costi sia attraverso processi di efficientamento sia attraverso un adeguamento e un riequilibrio tariffario che allineino le tre componenti alla struttura dei costi;

Considerato che, nell'occasione, questo Comitato si era limitato a dettare direttive per la determinazione delle tariffe relative al 1998, nelle more dell'adozione di modifiche normative che consentissero una disciplina complessiva della materia anche nel periodo transitorio;

Considerato che il NARS, anche in relazione al governo della dinamica complessiva del servizio idrico ora attribuito a questo Comitato dalla richiamata legge n. 448/1998, ha proposto, rispetto all'impostazione adottata per la manovra 1998, affinamenti intesi ad accelerare il passaggio alla fase a regime ed a favorire conseguentemente il carattere imprenditoriale delle gestioni presupposto dalla legge n. 36/1994;

Considerato che, in tale ottica, per il servizio acquedottistico, per il quale sono disponibili più articolate rilevazioni sui livelli praticati in un campione significativo di comuni, il NARS ha, tra l'altro, riproposto l'avvio di un percorso di adeguamento della tariffa ai costi, sia pure entro tetti di aumento predeterminati, ed ha suggerito per il futuro l'adozione di misure finalizzate ad un progressivo recupero di produttività e ad una riduzione della «forbice» tariffaria mediante ricorso ad una formula di price-cap più rigorosa per le tariffe travalicanti la media;

Considerato che per contro il NARS ha prospettato l'esigenza di un riequilibrio delle tariffe relative alle altre due componenti rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;

Considerato che il NARS ha altresì proposto di graduare gli aumenti aggiuntivi per investimenti a seconda del grado di avvicinamento all'attuazione della più volte citata legge n. 36/1994, condizionando peraltro l'applicazione degli aumenti stessi all'avvenuto soddisfacimento dell'obbligo di referto di cui al richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 99/1997 ed alla circolare esplicativa ed escludendo aumenti del genere per il servizio di depurazione in assenza del servizio relativo;

Considerato che, per detto servizio di depurazione, la menzionata legge n. 448/1998 riconferma indirettamente l'obbligo di fissare la tariffa ai livelli stabiliti dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge n. 549/1995; livelli che vengono assunti quale base per gli adeguamenti che questo Comitato è chiamato a definire;

Considerato che il NARS ha quantificato il tasso di remunerazione del capitale proprio investito alla stregua di parametri abitualmente utilizzati dai mercati finanziari per la valutazione degli investimenti delle imprese idriche, applicando al tasso di interesse dei buoni del Tesoro a 30 anni un premio di rischio sistematico correlato al ridotto grado di esposizione per lo specifico settore di cui trattasi;

Considerato che il NARS, nell'ottica di semplificare la tempistica degli aumenti, ha proposto di prevedere un unico adeguamento tariffario a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, data in cui sono noti gli elementi necessari per computare gli incrementi di cui al dispositivo e che, almeno per il 1999, dà tempo alle regioni ed alle amministrazioni locali per accelerare l'avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994;

Ritenuto, in tale contesto, di confermare transitoriamente l'articolazione tariffaria individuata, per il servizio acquedottistico, nelle deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 ottobre 1974, e nella deliberazione CIP n. 26/1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse quelle di cui alla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3419/C del 9 settembre 1997;

Ritenuto di adottare per il servizio di fognatura la stessa impostazione e di confermare quindi di massima l'attuale sistematica, come tracciata dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ribadendo peraltro le precedenti direttive circa la determinazione del volume di acqua secondo le indicazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 36/1994;

Ritenuto di condividere le raccomandazioni del NARS in quanto le misure proposte risultano idonee, tra l'altro, ad incentivare l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformità con gli obiettivi della legge n. 36/1994;

Ritenuto peraltro, in coerenza con la linea di azione sinora seguita, di prevedere, a carico dei gestori che procedano alla copertura dei costi nei termini di cui sopra, adempimenti atti a rilevare eventuali situazioni di inefficienza verificatesi successivamente al 1996 e che formeranno oggetto di valutazione in sede di predisposizione delle direttive per il 2000;

Ritenuto inoltre di prevedere forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e di depurazione e di ribadire in particolare, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica perseguiti dal legislatore, la necessità di specifici controlli sulle modalità di utilizzo della quota di tariffa determinata dal citato art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, nonché sull'effettiva applicazione e sulla corretta destinazione della quota di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 anche al fine di consentire una puntuale quantificazione degli introiti riservati al finanziamento del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione ai sensi del richiamato art. 8 della legge n. 344/1997;

Ritenuto altresì di dettare indicazioni intese a garantire la massima trasparenza nei rapporti con l'utenza;

Udite la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le proposte di integrazione formulate dal Ministro dell'ambiente;

Ritenuto, anche alla luce delle suddette considerazioni ed in coerenza con la politica perseguita dal Governo nello specifico settore, di proseguire una linea di effettiva riattivazione degli investimenti tramite la previsione di incrementi aggiuntivi per l'effettuazione degli interventi considerati congrui con l'assetto a regime e tramite l'applicazione di penalizzazioni nell'ipotesi di sottorealizzazione degli investimenti in precedenza programmati;

Delibera:

1. REVISIONE TARIFFE.

A. GESTIONE SEPARATA DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE.

1.1. *Servizio di acquedotto.*

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2000 gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonché gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera.

1.1.1. *Articolazione tariffaria.*

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché della articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffario-territoriali esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

1.1.2. *Percorso di avvicinamento alla copertura dei costi 1998.*

1.1.2.1. Gli enti e le imprese che nel 1998 non hanno coperto i costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, applicano aumenti tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%.

Il tasso di copertura dei costi di cui sopra è desunto dalle risultanze esposte nel bilancio consuntivo relativo al 1998 stesso ovvero — nell'ipotesi che, al momento della predisposizione del provvedimento attuativo della presente delibera, il bilancio non sia stato ancora approvato — da dati a pre-consuntivo certificati dall'organo di revisione.

I costi sono computati con le modalità previste al punto 1.1.1 della delibera 18 dicembre 1997, meglio specificata in premessa, e sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Detto tasso di remunerazione non è peraltro riferibile alle gestioni in economia, per le quali l'aumento tariffario deve rendere possibile la copertura, nei limiti indicati, esclusivamente dei costi riportati nel bilancio consuntivo concernente il 1998 o nel pre-consuntivo certificato come sopra.

1.1.2.2. Gli aumenti di cui al punto precedente non debbono superare i tetti di cui appresso:

10% nel caso che la tariffa vigente nel 1998 sia inferiore o uguale a lire 400 a metro cubo;

0% nel caso che la suddetta tariffa sia uguale o superiore a lire 1.200 a metro cubo;

una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare qualora la tariffa vigente nel 1998 sia superiore a lire 400 ed inferiore a lire 1.200 a metro cubo.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente la tariffa, comprensiva della quota fissa, è pari al rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile per usi domestici, calcolato al netto dell'IVA, e corrispondente volume di acqua fatturato all'utenza domestica.

I limiti di cui ai presente punto non si applicano nei confronti degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.

1.1.2.3. Gli enti ed imprese che, trovandosi nella situazione descritta, procedono alla copertura dei costi ai sensi del precedente punto 1.1.2.1 inviano all'UPICA competente per territorio, unitamente all'atto di determinazione delle nuove tariffe ed ai valori numerici per il calcolo delle stesse, una attestazione nella quale specificano se si sono avvalsi della facoltà di copertura dei costi prevista, per il 1995, al punto 2.2 della delibera 10 maggio 1995 e, per il 1996, al punto 2.2 dell'allegato 1 alla delibera 26 giugno 1996, indicando il grado complessivo di copertura dei costi così raggiunto ed i motivi di eventuali scostamenti successivamente determinatisi. Il mancato invio dell'attestazione citata e la mancata ottemperanza, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, all'invito rivolto dall'UPICA a produrre l'attestazione medesima comportano la sospensione dell'applicazione dell'aumento calcolato ai fini di detta copertura per tutto il periodo intercorrente tra la data di applicazione dell'aumento stesso e la data d'inoltro dell'attestazione di cui trattasi: in sede di prima fatturazione utile il gestore provvede ai conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

1.1.3. *Adeguamento della tariffa 1998.*

La tariffa vigente nel 1998 o la tariffa rideterminata ai sensi del precedente punto 1.1.2 viene adeguata sino ad una misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato, pari all'1,5%, ed il tasso di crescita obiettivo della produttività (X).

La X viene fissata come segue:

0,5% qualora la tariffa 1998 o la tariffa come sopra rideterminata sia inferiore o uguale a L. 400 a metro cubo;

1,5% qualora la suddetta tariffa sia uguale o superiore a L. 1.200 a metro cubo;

una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare qualora la tariffa sia superiore a lire 400 e inferiore a L. 1.200 a metro cubo.

1.1.4. *Prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso.*

Il «prezzo» di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori resta regolato dalle direttive di cui alla presente delibera.

1.1.5. *Procedure.*

Ai fini del calcolo della tariffa e delle verifiche relative si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della richiamata delibera del 18 dicembre 1997.

La verifica da parte dell'UPICA competente per territorio è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che gestisce il servizio proceda alla copertura dei costi ai sensi del precedente punto 1.1.2.

1.2. *Servizio di fognatura.*

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15, della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2000 — fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore — gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive.

1.2.1. *Utenze civili.*

Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima dell'1,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0 in relazione alla rilevata esigenza di un riequlibrio rispetto alla tariffa dell'acqua potabile.

Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto, il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.

1.2.2. *Utenze industriali.*

Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-*quater* del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 in attuazione dell'art. 17-*bis,* comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite sulla base di detta formula.

In ogni caso l'incremento non potrà superare, nel 1999, la misura dell'1,5%, calcolata come sopra.

1.2.3. *Disciplina impianti non completati.*

I gestori che, ai sensi della delibera 27 novembre 1996 e della delibera 18 dicembre 1997, in presenza di impianti non completati e funzionali hanno applicato la quota massima prevista per il servizio di fognatura possono determinare gli aumenti di cui ai punti precedenti solo se hanno proceduto ad accantonare o a destinare i ricavi eccedenti le necessità gestionali ad interventi di completamento della rete.

1.3. *Servizio di depurazione.*

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2000 — fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore — gli enti gestori determinano le quote di servizio di depurazione sulla base delle seguenti direttive.

1.3.1. *Utenze civili.*

Per le utenze civili come sopra definite la tariffa può essere incrementata sino alla medesima percentuale indicata al punto 1.2.1 (1,5%).

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa sino all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L'incremento dell'1,5% di cui al comma precedente si applica esclusivamente nei casi in cui alla data di emanazione della presente delibera la tariffa vigente sia fissata nella misura di legge.

1.3.2. *Utenze industriali.*

Si applicano le medesime disposizioni previste, per il servizio di fognatura, al precedente punto 1.2.2.

B. GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI.

I soggetti che gestiscano contemporaneamente almeno due dei servizi considerati al punto *A* e che risultino abilitati alla determinazione delle relative tariffe possono derogare ai limiti previsti, distintamente, per i servizi di acquedotto, di fognatura (utenze civili) e di depurazione (utenze civili) purché la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi contemporaneamente gestiti non travalichi i limiti stessi. A tal fine i pesi che vengono attribuiti ai tre servizi riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100 e sono di seguito riportati:

a) Gestione integrata del ciclo dell'acqua:
servizio acquedotto: 56%;
servizio fognatura: 12%;
servizio depurazione: 32%;

b) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e di fognatura:
servizio acquedotto: 82,4%;
servizio fognatura: 17,6%;

c) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e depurazione:

servizio acquedotto: 63,6%;

servizio depurazione: 36,4%;

d) Gestione integrata dei servizi di fognatura e depurazione:

servizio fognatura: 27,3%;

servizio depurazione: 72,7%.

In relazione ai suddetti pesi la media ponderata di aumento (△ T) risulta determinata sulla base delle formule riportate, per le varie combinazioni, nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

La possibilità per il gestore che opera su almeno due componenti del servizio idrico di scegliere valori di incremento diversi per i servizi stessi consente al medesimo di ottimizzare le tariffe in relazione alla struttura dei relativi costi.

2. INVESTIMENTI.

2.1. *Aumenti aggiuntivi ner nuovi investimenti.*

2.1.1. *Casistica.*

Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce uno o più servizi di cui sopra effettui investimenti, è consentito, in aggiunta agli aumenti di cui ai punti precedenti, un ulteriore incremento graduato come appresso, in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1° luglio 1999:

a) nel caso che il programma di investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito — pur se detto soggetto, in assenza di legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, è costituito dalla provincia ai sensi della legge n. 344/1997 — è possibile un aumento massimo del 6% per un volume di investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 1999, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare;

b) nel caso che il programma di investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera operante in assenza di un soggetto d'ambito insediato è possibile un aumento massimo del 4% per un volume di investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1999. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore operante in una regione in cui è stata approvata la legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, ma sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo del 2,5% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 1999, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

d) in tutti gli altri casi — ad eccezione della fattispecie considerata al comma successivo — è possibile un aumento massimo dell'1% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 1999, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti ammissibili di cui al menzionato allegato 2. Per i rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Sono altresì possibili aumenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti al punto 1, sino ad un massimo del 6% per l'adeguamento di depuratori esistenti alla vigente normativa nelle ipotesi di emergenza che abbiano dato luogo all'emanazione di apposite ordinanze del Ministero dell'ambiente: in tali ipotesi il commissario provvederà a sottoporre preliminarmente il programma di investimenti a questo comitato, che disporrà le verifiche intese anche ad accertare la congruità di detto programma con le presumibili linee dell'assetto a regime.

Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d'ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

2.1.2. *Limiti.*

2.1.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

2.1.2.2. Gli aumenti indicati al punto 2.1.1 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.

2.1.2.3. Per quanto attiene al servizio di depurazione, gli aumenti indicati al richiamato punto 2.1.1 non possono essere applicati in assenza del servizio medesimo.

2.1.3. *Riconoscibilità degli investimenti.*

Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse pubbliche, statali o comunitarie.

2.2. *Penalizzazioni per sottorealizzazioni.*

Nell'ipotesi che al 31 dicembre 1998 non risulti realizzato il volume di investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario calcolato per il 1998 ai sensi della delibera 18 dicembre 1997, all'incremento complessivo per il 1999, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti effettivamente realizzato.

Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce della percentuale

$$3 \cdot \left(\frac{I^p_{98}}{F^p_{98}} - \frac{I_{98}}{F_{98}}\right) \cdot 5\%,$$

dove

I^p_{98} = investimenti programmati per l'anno 1998,

F^p_{98} = fatturato previsto per il 1998 al momento del relativo programma di investimenti,

I_{98} = investimenti effettivamente realizzati nel 1998,

F_{98} = fatturato realizzato nel 1998.

3. DISPOSIZIONI FINALI.

3.1. *Base di computo degli aumenti.*

Gli incrementi tariffari di cui sopra sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera del 18 dicembre 1997, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 1.1.2.

3.2. *Decorrenza aumenti.*

Gli incrementi conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai punti precedenti saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 1999.

3.3. *Rapporti con l'utenza.*

Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza. In tale contesto, quando si verta nell'ipotesi di gestione integrata di due o di tutti i servizi suddetti, debbono indicare distintamente la quota di tariffa imputabile a ciascuno dei servizi stessi ed esporre gli elementi utili per verificare la correttezza della quantificazione dei relativi importi.

In relazione alla diversa configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione ed alla conseguente abrogazione di alcune norme, la riscossione dei corrispettivi stessi non avverrà più sulla base di procedure fiscali, bensì con le modalità proprie dell'esazione delle tariffe.

3.4. *Clausola di rinvio.*

Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 18 dicembre 1997, che non siano modificate dalla presente delibera.

Invita

il Ministro dei lavori pubblici a porre in essere tutte le condizioni per un sollecito avvio dei lavori dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui all'art. 22 della legge n. 36/1994, confidando che l'Osservatorio stesso ed i Ministeri competenti, anche in collaborazione con il NARS, definiscano entro il 31 dicembre 1999 gli indicatori di costo standard, avvalendosi intanto, per le elaborazioni relative, dei dati acquisiti a seguito della compilazione del modulario allegato alla circolare che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà per dare attuazione alle direttive di cui alla presente delibera: a tali indicatori potrà farsi riferimento per rafforzare, in sede di predisposizione della manovra tariffaria relativa al 2000, la stringenza del vincolo sui costi cui la tariffa dovrà avvicinarsi, con l'ulteriore vantaggio di pervenire ad una tariffa prossima a quella che sarà la tariffa media di partenza per il metodo normalizzato; mentre, qualora i suddetti indicatori non fossero disponibili in tempo utile, questo comitato, recependo l'indicazione formulata dal NARS, detterà ulteriori direttive per proseguire il percorso di copertura dei costi, in limiti compresi tra l'80% ed il 100%, con esclusivo riferimento ai costi 1998 rivalutati della percentuale di incremento stabilita ai sensi del precedente punto 1.1.3;

le regioni e le province autonome a collaborare con il predetto Osservatorio e con il citato Ministero per la costruzione di una banca dati su costi e tariffe che, tramite le interconnessioni di cui alla previsione legislativa, consenta la massima circolazione delle informazioni concernenti i servizi idrici in vista di una più compiuta razionalizzazione del sistema;

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero dell'ambiente e sulla base di contatti avviati con la conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e/o con la conferenza Stato-città ed autonomie locali e/o con l'ANCI, ad individuare, nelle more della piena operatività del predetto Osservatorio, misure atte a consentire anche per i servizi di fognatura e depurazione forme di controllo sulla puntuale attuazione delle direttive di questo comitato ed in particolare a definire modalità per

verificare, anche al fine di poter quantificare i proventi destinabili al finanziamento del piano straordinario specificato in premessa, che i soggetti interessati abbiano utilizzato correttamente la quota di tariffa per depurazione, determinata dal citato art. 3, commi 43-47, della legge n. 549/1995, per necessità gestionali dell'impianto ed abbiano proceduto ad accantonare o destinare l'eccedenza al miglioramento degli

impianti, con particolare riferimento all'adeguamento degli impianti ai livelli depurativi richiesti dalle norme più avanzate (c.d. trattamento terziario);

verificare che gli enti gestori, nelle ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994, abbiano applicato la quota di tariffa prevista ed effettuato il relativo accantonamento.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 35

ALLEGATO 1

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO

Calcolo della media ponderata di aumento in relazione ai pesi attribuiti alle componenti del servizio idrico integrato e che riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100.

La media ponderata di aumento (△ T) risulta determinata sulla base delle seguenti formule, ove:

△ Ta = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di acqua potabile;

△ Tf = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di fognatura;

△ Td = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di depurazione.

1. Gestione integrata dei tre servizi:

$$\triangle T = 0,56 \cdot \triangle Ta + 0,12 \cdot \triangle Tf + 0,32 \cdot \triangle Td$$

2. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e fognatura:

$$\triangle T = 0,824 \cdot \triangle Ta + 0,176 \cdot \triangle Tf$$

3. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e depurazione:

$$\triangle T = 0,636 \cdot \triangle Ta + 0,364 \cdot \triangle Td$$

4. Gestione contemporanea dei servizi di fognatura e depurazione:

$$\triangle T = 0,273 \cdot \triangle Tf + 0,727 \cdot \triangle Td$$

ALLEGATO 2

INVESTIMENTI ELEGIBILI

1. *Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico.*

1.1. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

1.2. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, ...).

1.4. Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela.

1.5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete e degli impianti e formazione dei relativi data-base.

2. *Investimenti specifici per i singoli servizi.*

2.1. Servizio acquedottistico.

2.1.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

2.1.2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.

2.1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, ...).

2.1.4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche.

2.1.5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

2.1.6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

2.2. Servizio fognatura.

2.2.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

2.2.2. Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, ...).

2.2.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.

2.3. Servizio di depurazione.

2.3.1. Trattamento degli scarichi secondo normativa (compresa anche la direttiva 91/271/CEE).

2.3.2. Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti.

2.3.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione delle acque.

N.B.: Dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 vanno esclusi, ai fini della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti, quelli relativi alla manutenzione ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla delibera in data 18 dicembre 1997.

99A3204

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1° aprile 1999.

Approvazione progetto esecutivo secondo lotto dei lavori: «Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga» - Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nurra.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/ 1995;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga»;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per l'attuazione del suddetto intervento;

Atteso che tale intervento è finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Presidente Consorzio di bonifica della Nurra - Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1718;

Atteso che su tale contabilità sono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'Ente;

Vista l'ordinanza n. 72 del 26 maggio 1997, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera «Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'Ente per l'importo complessivo di L. 30.000.000.000;

Atteso che con deliberazione n. 57 del 6 novembre 1997 del Commissario straordinario dell'Ente è stata aggiudicata all'impresa Provera e Carrassi di Roma risultata aggiudicataria, con un ribasso sulla base d'asta pari al 47,17%, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in argomento;

Vista la deliberazione n. 71 del 24 marzo 1998 del commissario straordinario dell'Ente con quale il Consorzio di bonifica della Nurra «...prende atto, ed esprime assenso ai fini della successiva approvazione del progetto esecutivo dell'opera «Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga secondo intervento», redatto dall'ing. A. Ruju per conto dell'impresa appaltatrice Provera e Carrassi di Roma;

Atteso che, con voto 496 del 24 giugno 1998 il CTAR dei LL.PP. ha espresso parere sfavorevole sull'approvazione del progetto, in quanto non conforme al progetto definitivo come previsto dalla legge n. 109/1994;

Atteso altresì che, il Commissario governativo per l'emergenza idrica, con propria nota n. 546/E.I. del 20 luglio 1998, ha comunicato all'Ente l'impossibilità, per quanto contenuto nel parere CTAR suddetto, di procedere all'approvazione del progetto medesimo ed ha invitato l'Ente stesso, a voler mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per conformizzare il progetto alle indicazioni, imprescindibili, contenute nella progettazione definitiva, condizione questa, indispensabile al fine di conseguire l'approvazione commissariale;

Atteso che, con deliberazione n. 46 del 4 dicembre 1998, il presidente dell'Ente ha adottato la nuova stesura del progetto esecutivo dell'opera;

Atteso che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza 72/97, l'Ente ha trasmesso il progetto esecutivo all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere di cui

all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 26 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che, alcune voci di costo, in fase di redazione del progetto esecutivo sono state modificate in relazione alla necessità di aggiornare gli oneri di esproprio, il cui costo ha subito un incremento dell'importo sino a L. 268.369.950, laddove il progetto definitivo prevedeva un costo di L. 181.650.000 determinando un onere aggiuntivo di L. 86.719.950; la voce B1 del quadro economico del progetto definitivo a seguito della presentazione da parte dell'Enel del preventivo dei costi effettivi sia di allaccio che di realizzazione della linea AT/MT ammontano complessivamente a L. 2.890.000.000 rispetto a L. 900.000.000 già destinate a questo scopo nel quadro economico del progetto definitivo; infine, si è tenuto conto della norma finanziaria che eleva l'aliquota I.V.A. dal 19% al 20%;

Atteso che a termini dell'art. 2, commi 8 e 9, della ordinanza commissariale n. 72/97, le economie realizzate a seguito dei ribassi d'asta conseguiti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario;

Atteso che il C.T.A.R. ha espresso il competente parere sul progetto con voto n. 570 del 25 febbraio 1999, il cui quadro economico si riporta secondo il sottodescritto modello comparativo, al fine di rendere evidenti le economie conseguite:

	Q.E. affidam.	Economie/Maggioraz.	Q.E. progetto esecutivo
A) Lavori:			
Lavori a misura	11.002.584.092		
Lavori a corpo	9.684.560.446		
Compensi a corpo	450.000.000		
Importo aggiudicazione		– 9.970.391.078	11.166.753.460
B) Somme a disposizione:			
linea elettrica:			
Contributo per allacci elettrici	900.000.000	1.490.420.000	2.390.420.000
Oneri per allacci elettrici		500.000.000	500.000.000
Allacci telefonici	50.000.000		50.000.000
Espropriazioni	181.650.000	86.719.950	268.369.950
Imprevisti	1.558.295.616	– 368.949.388	1.189.346.228
Spese generali	1.941.838.884		1.941.838.884
IVA 19% (20%*)	4.231.070.962	– 1.021.268.493	3.209.802.469
Importo complessivo	30.000.000.000	9.283.469.009	20.716.530.991

* La percentuale IVA del 19% risulta incrementata fino al 20% nel quadro economico di aggiudicazione.

Vista la nota n. 3883 in data 17 marzo 1999, con la quale l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del Commissario governativo il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto del C.T.A.R. favorevole;

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 57 del 27 maggio 1997 con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 30.000.000.000 sul capitolo relativo all'intervento di che trattasi nonché il primo versamento all'Ente della somma di L. 3.750.000.000;

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 9.283.469.009;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso pertanto che deve provvedersi all'approvazione del progetto esecutivo delle opere sopra citate al fine di procedere alla loro realizzazione per mezzo dell'Ente, previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere espresso dal comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato:

il progetto «esecutivo» dei lavori di «Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga secondo intervento», dell'importo complessivo di L. 20.716.530.991 così articolato:

	Q.E. progetto esecutivo
A) Lavori:	
importo aggiudicazione	11.166.753.460
B) Somme a disposizione: linea elettrica:	
Contributo per allacci elettrici	2.390.420.000
Oneri per allacci elettrici	500.000.000
Allacci telefonici	50.000.000
Espropriazioni	268.369.950
Imprevisti	1.189.346.228
Spese generali	1.941.838.884
IVA 19% (20%*)	3.209.802.469
Importo complessivo	20.716.530.991

* La percentuale IVA del 19% risulta incrementata fino al 20% nel quadro economico di aggiudicazione.

2. È confermata, con riferimento ai lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, di cui all'art. 1, comma 2, del dispositivo dell'ordinanza n. 72/97.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori vengono rifissati a decorrere dalla data della presente ordinanza:

espropriazioni: inizio entro mesi due;

espropriazioni: compimento entro mesi trentadue;

lavori: inizio entro mesi due;

lavori: compimento entro mesi venti;

restano altresì confermate tutte le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 72/97.

Art. 2.

Realizzazione dell'intervento e finanziamento

1. L'Ente è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga secondo intervento», secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione delle opere predette, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1702/0, ed intestata a «Presidente Consorzio di bonifica della Nurra per «Captazione deflussi basso Temo. Pompaggio e mandata al Temo-Cuga secondo intervento», è a disposizione l'importo complessivo di L. 20.716.530.991, che verrà accreditato all'Ente, al netto della somma del primo versamento di lire 3.750.000.000, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.429.132.748 con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 6.214.959.297 per spese sostenute nella misura di L. 4.143.306.198;

L. 6.214.959.297 per spese sostenute nella misura di L. 10.358.265.496;

L. 3.107.479.649 per spese sostenute nella misura di L. 16.573.224.793.

3. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario, sarà conseguentemente disposto il disimpegno dell'importo pari a L. 9.283.469.009 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza di affidamento dei lavori n. 72/97 più volte citata nonché dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 1° aprile 1999

Il Commissario governativo: PALOMBA

99A3205

ORDINANZA 1° aprile 1999.

Approvazione progetto «definitivo» dei lavori: «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria»; ente realizzatore: assessorato regionale dei lavori pubblici; ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 136).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, per un importo complessivo di L. 180.000.000.000;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici, capitolo 08173;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996 e n. 111 del 17 novembre 1998 con le quali sono stati resi esecutivi i primi quattro stralci del programma commissariale;

Vista la propria ordinanza n. 128, in data 28 dicembre 1998, con la quale:

è stato reso esecutivo il quinto stralcio operativo del programma che prevede l'inserimento dell'intervento «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria» dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 con finanziamento a valere, per l'importo di L. 37.025.000.000, su mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti e per la restante somma di L.3.975.000.000 sul bilancio regionale;

è stata concessa formale autorizzazione alla concessione di mutuo cassa depositi e prestiti per il suddetto importo;

sono stati individuati l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'Ente sardo acquedotti e fognature quale ente attuatore dello stesso e qualificati strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995;

Atteso la suddetta ordinanza n. 128/1998, art. 6, stabilisce che il progetto dell'opera, previa acquisizione del parere del C.T.A.R., venga approvato dal Commissario governativo;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 3825 del 17 marzo 1999 ha comunicato quanto segue:

il C.T.A.R. con voto n. 550 reso nella seduta del 23 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole sul progetto «definitivo» dell'intervento «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria» dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 così articolato:

A) Lavori a base d'appalto		L. 33.019.000.000
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1 Spese generali 8,72% di *A)*	L. 2.879.256.800	
B2 IVA 10% su A, 20% su B1	» 3.877.751.360	
B3 Allacci elettrici	» 400.000.000	
B4 Espropriazioni	» 322.507.162	
B5 Oneri accessori espropri	» 30.000.000	
B6 Imprevisti	» 471.486.678	
Sommano *B)* . . .		» 7.981.000.000
Importo complessivo . . .		L. 41.000.000.000

con D.A./LL.PP. n. 1220 del 30 dicembre 98 (registrato dalla Corte dei Conti il 26 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n. 2, ed il 2 marzo 1999 al registro n. 1, foglio n. 4) è stata approvata la convenzione, stipulata tra l'assessorato dei lavori pubblici e l'Ente sardo acquedotti e fognature, regolante la concessione per l'esecuzione dei lavori in parola e sono stati altresì autorizzati gli impegni sul bilancio regionale (es. 1998) dell'importo di L.37.025.000.000 sul capitolo 08173/00 e dell'importo di L.3.975.000.000 sul capitolo 08035/01;

Ritenuto pertanto di dover provvede all'approvazione del progetto dell'opera sopra citata;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «definitivo» dei lavori di «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria» dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 così articolato:

A) Lavori a base d'appalto		L. 33.019.000.000
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1 Spese generali 8,72% di *A)*	L. 2.879.256.800	
B2 IVA 10% su *A,* 20% su B1	» 3.877.751.360	
B3 Allacci elettrici	» 400.000.000	
B4 Espropriazioni	» 322.507.162	
B5 Oneri accessori espropri	» 30.000.000	
B6 Imprevisti	» 471.486.678	
Sommano *B)* . . .		» 7.981.000.000
Importo complessivo . . .		L. 41.000.000.000

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 9;

espropriazioni: compimento entro mesi 36;

lavori: inizio entro mesi 9;

lavori: compimento entro mesi 36.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'E.S.A.F., dal Presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, comma 3 e 4 e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;

Art. 2.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 128 del 28 dicembre 1998, nonché tutte le leggi generali che regolano lesecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari 1° aprile 1999

Il Commissario governativo: PALOMBA

99A3206

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gazzanica dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione di una pista carrale agricola in località Val de Gru da parte del sig. Martinelli Gianantonio ed altri. (Deliberazione n. VI/42018).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 22 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Gazzanica (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Martinelli Gianantonio ed altri per la formazione pista carrale agricola - località Val de Gru;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gazzaniga (Bergamo) foglio n. 10 e n. 11, mappali numeri 2470, 1821, 1822, 1787, 5046 (ex 2298/a), 2298, 3549, 2780, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione pista carrale agricola - località Val de Gru da parte del sig. Martinelli Gianantonio ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regione 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3047

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e l'adeguamento igienico di una baita montana in località Arcina da parte del sig. Bontempi Fiorangelo. (Deliberazione n. VI/42019).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 27 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bontempi Fiorangelo per l'ampliamento e l'adeguamento igienico baita montana in località Arcina;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia) foglio n. 18, mappale n. 1529, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e l'adeguamento igienico baita montana in località Arcina da parte del sig. Bontempi Fiorangelo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regionale Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero di un fabbricato in località Mariola da parte della sig.ra Rizzi Orsolina Angela. (Deliberazione n. VI/42020).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Rizzi Orsolina Angela per la realizzazione di un piano di recupero di un fabbricato in località Mariola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappali numeri 282, 284, 534, 597, 656, 703, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero di un fabbricato in località Mariola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3049

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un fabbricato ad uso bivacco-ristoro da parte del dott. Agostino Trussoni amministratore della soc. Spluga Domani S.p.a. (Deliberazione n. VI/42021).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrari ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Piuro (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del dott. Agostino Trussoni, amministratore società Spluga Domani per la costruzione di un fabbricato ad uso bivacco-ristoro in località Val di Lei;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Piuro (Sondrio), foglio n. 9, mappale n. 77, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un fabbricato ad uso bivacco-ristoro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3050

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione e pavimentazione della strada di collegamento Irola-Buricio da parte del consorzio miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. VI/42022).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrari ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio miglioramento fondiario Mortirolo per lavori di manutenzione e pavimentazione strada di collegamento Irola-Buiricio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 43, mappali numeri 554, 524, 689, 690, 249, 251, 252, 246, 550, 231, 628, 663, 211, 488, 194, 195, 196, 197, 239, 240, 522, 623, 245, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione e pavimentazione strada di collegamento Irola-Buricio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3051

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada d'accesso Baite dei Ros e sistemazione del sentiero Baite dei Piona da parte del Consorzio montano Grosino. (Deliberazione n. VI/42023).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il Direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio Montano Grosino per la realizzazione di una nuova strada d'accesso baite dei Ros e sentiero baite dei Piona in località Redasco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 20, mappali numeri 137, 145, 160, 195, 197, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 245, 318, 419, 420, 444, 445, 448 e strada vicinale Baite dei Ros, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova strada d'accesso baite dei Ras e sentiero baite dei Piona;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3052

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto al servizio di un fabbricato agricolo da parte del sig. Canclini Giorgio. (Deliberazione n. VI/42024).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 21 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Canclini Giorgio per la realizzazione di un acquedotto a servizio di un fabbricato agricolo in località Pagetta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 9, mappali numeri 133-13, foglio 16, mappali numeri 601, 602, 409, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto al servizio di un fabbricato agricolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3053

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di un fabbricato in località Morzaglia da parte del sig. Panzeri Paolo. (Deliberazione n. VI/42025).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la

compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Panzeri per ristrutturazione di un fabbricato in località Morzaglia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 34, mappali numeri 152, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di un fabbricato in località Morzaglia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3054

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Rettifica della delibera della giunta regionale n. 39362 del 6 novembre 1998 avente come oggetto «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte dei signori Della Pona Lucio, Della Pona Tiziano, Tognela Aristide, Cabassi Guido, Tognela Fernando». (Deliberazione n. VI/42026).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 39362 del 6 novembre 1998, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio) foglio 67, mappale numeri 8, 9, 10, 12, 13, 42 dagli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità della deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/85, 1-*ter*;

Visto che la suddetta deliberazione n. 39362 del 6 novembre 1998, per mero errore materiale, risulta contenere il frontespizio con riferimento al comune di Tirano, e invece l'atto deliberativo riferito a stralici di aree in comune di Grosio (Sondrio) e precisamente foglio 19, mappali numeri 92, 93, 94;

Ritenuto di dover allegare al menzionato frontespizio l'atto deliberativo corrispondente come di seguito specificato:

«Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto "Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997";

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 5 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Della Pona Lucio, Della Pona Tiziano, Tognela Aristide, Cabassi Guido, Tognela Fernando, per la realizzazione di una pista forestale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del suddetto errore materiale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione n. 39362 del 6 novembre 1998, stralciando, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 67, mappali numeri 8, 9, 10, 12, 13, 42, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte dei signori Della Pona Lucio, Della Pona Tiziano, Tognela Aristide, Cabassi Guidio, Tognela Fernando;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3055

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 maggio 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 settembre 1998;

Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio del 3 dicembre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 3 del titolo XII relativo alla facoltà di architettura è inserito il seguente nuovo articolo:

«ART. 4.
CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

Art. 1.

Istituzione, finalità e accesso al corso di diploma in sistemi informativi territoriali

1. Presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è istituito il corso di diploma in sistemi informativi territoriali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale dei sistemi informativi territoriali.

Il diplomato in sistemi informativi territoriali dovrà conoscere ed essere in grado di gestire l'insieme degli strumenti informatici necessari per la raccolta, l'elaborazione e la restituzione di informazioni con contenuto territoriale correntemente utilizzati nelle pratiche di costruzione, programmazione, gestione delle politiche territoriali ed urbane. A questo fine il tecnico diplomato dovrà:

a) conseguire una formazione culturale di base relativa sia ai processi che caratterizzano il territorio, l'ambiente e la città ed al loro governo, sia al ruolo di supporto alla conoscenza e alla decisione che possono svolgere i sistemi informativi territoriali:

b) essere in grado di progettare, gestire e manutenere data base territoriali ed urbani complessi;

c) conoscere e saper gestire le diverse piattaforme hardware con i relativi sistemi operativi correntemente utilizzati nella gestione automatica delle informazioni territoriali e urbane;

d) conoscere e utilizzare correttamente e manutenere gli applicativi software con particolare riferimento ai Geographical information systems (GIS).

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in sistemi informativi territoriali.

2. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di diploma in sistemi informativi territoriali viene stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di diploma, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990 tenendo altresì conto, in applicazione dell'art. 9, comma *a)*, della legge n. 341/1990.

3. Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di diploma, stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 2.

Durata degli studi e articolazione dell'attività didattica

1. La durata del corso di diploma in sistemi informativi territoriali è fissata in tre anni.

L'attività didattica è organizzata attraverso moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) oppure da corsi integrati costituiti da moduli impartiti da più docenti.

L'attività didattica complessiva comprende 2200 ore così suddivise:

1600 ore (32 moduli e 16 annualità) per attività didattica;

300 ore per attività di laboratorio;

300 ore per attività di tirocinio.

2. L'attività didattica si articola in:

didattica per la formazione di base, formata da 950 ore (9,5 annualità/19 moduli) attribuiti alle aree disciplinari di cui al successivo art. 6, all'interno delle quali il manifesto degli studi indicherà gli specifici insegnamenti da attivarsi;

didattica per la formazione professionale, formata da 650 ore (6,5 annualità/13 moduli), atrribuite alle aree disciplinari di cui al successivo art. 6, all'interno delle quali il manifesto degli studi indicherà gli specifici insegnamenti da attivarsi;

attività di laboratorio, sperimentale e di tirocinio, formata complessivamente da 600 ore di cui 300 di tirocinio, oppure per ulteriori moduli didattici indicati nel manifesto degli studi per raggiungere definiti obiettivi formativi.

3. Per consentire un'articolazione dell'attività didattica in:

corsi monodisciplinari;

corsi integrati;

attività di laboratorio,

gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici (50 ore) corrispondenti a frazioni di annualità.

Due moduli didattici, ai fini degli esami di profitto, corrispondono ad una annualità (100 ore).

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che non potranno essere superiori a 16.

Gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 100 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 50 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere a una annualità (100 ore) o a mezza annualità (50 ore), da quotarsi in annualità o in crediti didattici.

Nel caso in cui, invece, la valutazione del profitto avvenga attraverso crediti (o altri strumenti di verifica) tale valutazione dovrà riguardare tutti i moduli didattici per i quali sia previsto un giudizio finale di profitto. A tal fine il manifesto annuale degli studi dovrà precisare, anche ai fini dei trasferimenti da (o verso) altre scuole italiane o europee, la relazione tra il numero dei crediti (o altri strumenti di verifica adottati) e il numero di annualità da superarsi nelle diverse aree disciplinari previste da questo ordinamento ai fini dell'ammissione all'esame finale di diploma.

L'attività di laboratorio costituita da moduli di almeno 25 ore, dovrà essere certificata da specifici attestati di frequenza e di idoneità.

4. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

5. Alcuni segmenti dell'attività didattica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture di Enti ed imprese pubbliche o private operanti nei settori specifici, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituiti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages, attività di laboratorio, ecc.)

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 3.

Organizzazione della didattica

1. L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Alla didattica si affianca un'attività pratico-applicativa e di sperimentazione, svolta nei laboratori.

L'attività didattica è integrata da attività di tirocinio.

2. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da moduli didattici svolti da uno o al massimo due docenti della stessa area disciplinare o di aree affini.

3. Il corso di insegnamento integrato, costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, prevede che le lezioni e le attività didattiche, svolte in moduli coordinati di venticinque o cinquanta ore ciascuno, siano assegnate a diversi docenti che fanno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

4. Per lo svolgimento di attività pratiche e di sperimentazione il consiglio di diploma istituisce laboratori, ad integrazione della formazione basata sui corsi monodisciplinari od integrati.

I laboratori sono organizzati per moduli di 25 ore e sono collocati nel triennio come indicato nel manifesto degli studi.

5. L'attività di laboratorio è destinata a svolgere un ruolo di raccordo tra l'attività didattica che si sviluppa in ambito universitario e le esperienze che maturano in campo professionale e di ricerca.

6. Il tirocinio, che di norma, si svolge nel corso del terzo anno, ma che può avere inizio anche al secondo, ha lo scopo di consentire allo studente di sperimentare le pratiche professionali relative agli ambiti di applicazione della preparazione conseguita nel corso degli studi, attraverso attività svolte presso qualificate strutture esterne all'università, in Italia o all'estero previa stipula di apposite convenzioni.

7. Le attività di tirocinio devono essere certificate da specifici attestati.

Art. 4.

Esame di diploma

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà:

a) avere seguito con esito positivo almeno 16 annualità, secondo le modalità richiamate all'art. 2, comma 2 del presente statuto, per un totale di 1600 ore di attività didattica complessiva;

b) aver svolto presso i laboratori le attività pratiche ed applicative per un totale di 300 ore ed aver ottenuto certificazione delle attività svolte;

c) aver svolto l'attività di tirocinio per un totale di 300 ore ed aver ottenuto l'attestato.

2. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di diploma e consiste nella discussione di una tesi finale applicata ad un tipico problema professionale e documentata da elaborati idonei.

Art. 5.

Manifesto degli studi

1. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma in sistemi informativi territoriali definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce i criteri di valutazione e i requisiti per le prove di ammissione al corso di diploma;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento e secondo le necessarie propedeuticità in base a percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari e di quelli integrati, dei laboratori e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene;

d) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) istituisce i laboratori pratico-applicativi e li colloca nei diversi anni di corso; delibera in merito alla propedeuticità e al numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza;

g) delibera in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di diploma;

h) delibera in merito alle prove di valutazione degli studenti e la composizione delle commissioni di esame;

i) stabilisce i vincoli per l'iscrizione agli anni superiori al primo.

2. Il manifesto degli studi definisce quante ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante dedicate a corsi integrati e quante a ciascun modulo e specifica inoltre la titolazione di ogni corso.

Art. 6.

Attività didattica o aree disciplinari

1. L'attività didattica del corso di diploma in sistemi informativi territoriali della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» si articola in insegnamenti che vengono attivati nelle aree didattico-disciplinari di seguito elencate, rispettando il monte-ore e i settori scientifico-disciplinari riportati nell'ordinamento ministeriale, salvo quanto consentito nell'ambito dell'autonomia universitaria.

2. Le aree disciplinari ed il relativo monte-ore che caratterizzano il corso di diploma universitario in sistemi informativi territoriali della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono i seguenti:

FORMAZIONE DI BASE — 950 ore, 19 moduli didattici

Area 1:

Strutture e dinamiche territoriali - 300 ore/6 moduli.

Settori scientifico-disciplinari: E03A ecologia, H14A tecnica e pianificazione urbanistica, H14B urbanistica.

Area 2:

Contesti istituzionali quadro - 150 ore/3 moduli normativo e processi decisionali.

Settori scientifico-disciplinari: H14A tecnica e pianificazione urbanistica, N10X diritto amministrativo.

Area 3:

Matematica e informatica - 350 ore/7 moduli.

Settori scientifico-disciplinari: A01C geometria, A02A analisi matematica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B informatica, K03X telecomunicazioni.

Area 4:

Tecniche di trattamento e rappresentazione - 150 ore/3 moduli

Settori scientifico-disciplinari: H05X topografia e cartografia, S01A statistica, H11X disegno.

FORMAZIONE PROFESSIONALE — 650 ore
13 moduli didattici

Area 5:

Sistemi di supporto alla pianificazione - 400 ore/8 moduli e alle politiche territoriali.

Settori scientifico-disciplinari: A04B ricerca operativa, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B informatica.

Area 6:

Contesti organizzativi e sistemi - 250 ore/5 moduli informativi per le politiche territoriali.

Settori scientifico-disciplinari: E03A ecologia, H14A tecnica e pianificazione urbanistica, P02B economia e gestione delle imprese, P02C organizzazione aziendale.

Attività di sperimentazione e tirocinio: 600 ore.

Attività sperimentale, di laboratorio o per ulteriori moduli didattici: 300 ore.

Attività di tirocinio: 300 ore.

Art. 7.

Propedeuticità

Ogni anno nel manifesto degli studi vengono definite analiticamente le propedeuticità dei corsi. Per l'iscrizione al terzo anno devono essere state superate almeno 7 annualità tra cui quelle del primo anno. Devono essere inoltre certificate le attività di laboratorio attribuite al primo anno.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A3207

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 con il quale è stata definita la tabella XLV/6 relativa ai nuovi ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione;

Viste le deliberazioni con le quali le autorità accademiche del Politecnico di Milano hanno recepito il riordinamento delle scuole di specializzazione dei settori sopra citati in adeguamento alla predetta tabella;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano approvato con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica - regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo VII - facoltà di ingegneria e di architettura - capitolo XIV - concernente le scuole di specializzazione facoltà di ingegneria gli articoli 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218 relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione della facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dal seguenti articoli con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

Art. 2.

Al titolo VII - facoltà di ingegneria e di architettura - capitolo XIV - concernente le scuole di specializzazione facoltà di ingegneria gli articoli 219, 220, 221, 222, 223, 224 e 225 relativi agli ordinamenti delle singole scuole di specializzazione in scienza dei polimeri; sintesi chimica; modellazione e simulazione dei processi chimici; scienza e tecnologia dei materiali; costruzioni in cemento armato; calcolo delle strutture; ingegneria clinica vengono soppressi e sostituiti a seguito delle modifiche di statuto di cui all'art. 1, dai sottoindicati articoli con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

TITOLO VII

FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Capitolo XIV

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Norme comuni

Art. 204. — Ai settori di ingegneria civile, industriale e dell'informazione afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) costruzioni in cemento armato;

2) infrastrutture terminali di trasporto;

3) ingegneria clinica;

4) materiali per l'ingegneria;

5) motorizzazione;

6) scienza dei polimeri;

7) sicurezza e protezione industriale;

8) sintesi chimica.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 205. — Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

costruzioni in cemento armato;

scienza dei polimeri;

sintesi chimica.

Art. 206. — La sede della scuola è la facoltà di ingegneria, la quale concorre al suo funzionamento: l'afferenza al dipartimento è indicata nei singoli regolamenti didattici di ateneo.

Art. 207. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture e alle attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Sono titoli di ammissione il diploma di laurea in ingegneria e gli altri diplomi di laurea specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che sia accettato dalle competenti autorità accademiche italiane (consiglio della scuola e senato accademico) come equipollente al diploma di laurea in ingegneria o agli altri diplomi di laurea specificatamente indicati, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 208. — Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione e il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Art. 209. — Gli studenti, qualora non abbiano già superato analoga verifica nel corso degli studi universitari, dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco, conoscenza da accertarsi secondo le modalità precisate dal consiglio della scuola.

Art. 210. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonché l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 211. — Su proposta del consiglio della scuola verranno attuate e riconosciute attività inerenti alla specializzazione da svolgersi presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

Norme relative alle singole scuole di specializzazione

Art. 212 *(Scuola di specializzazione in costruzioni in cemento armato).* — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nella progettazione, verifica, collaudo e manutenzione delle costruzioni in cemento armato.

La scuola rilascia il diploma di «specialista in costruzioni in cemento armato».

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno cinquecento ore di insegnamento all'anno, di cui trecento ore di lezioni teoriche e duecento ore di attività pratiche guidate.

Il numero degli iscritti è di trenta per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Concorre al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria; la scuola è collegata al dipartimento di ingegneria strutturale.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione anche i laureati dei corsi di laurea in architetura nonché coloro che sono in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che a giudizio delle autorità accademiche, sia considerato equipollente.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dall'art. 208, il consiglio della scuola prevede di distribuire le cinquecento ore di insegnamento l'anno tra i seguenti settori scientifico - disciplinare:

Settore s.d.: H07B - Tecnica delle costruzioni:

lezioni teoriche: ore 490; attività pratiche guidate: ore 330.

Settore s.d.: H07A - Scienza delle costruzioni:

lezioni teoriche: ore 35; attività pratiche guidate: ore 25.

Settore s.d.: I14A - Scienza e tecnologia dei materiali:

lezioni teoriche: ore 30; attività pratiche guidate: ore 20.

Settore s.d.: H01B - Costruzioni idrauliche:

lezioni teoriche: ore 25; attività pratiche guidate: ore 15.

Settore s.d.: H06X - Geotecnica:

lezioni teoriche: ore 20; attività pratiche guidate: ore 10.

Gli iscritti devono svolgere, come attività pratica, un progetto di strutture civili e/o industriali in cemento armato e cemento armato precompresso.

Illustrazione e direttive per lo svolgimento del progetto sono dati ai singoli allievi o a gruppi non superiori a tre persone.

L'esame finale di diploma comporta la discussione di un progetto di una costruzione in cemento armato e di un ulteriore elaborato (tesina) per l'attestazione delle capacità critiche e di sintesi dello specializzando.

Art. 213 *(Scuola di specializzazione in scienza dei polimeri).* — La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della sintesi, caratterizzazione, trasformazione e applicazione dei polimeri.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in scienza dei polimeri».

La scuola si articola nei seguenti tre indinzzi:
chimica dei polimeri;
fisica dei polimeri;
ingegneria dei polimeri.

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno duecento ore di insegnamento all'anno, di cui cento ore di lezioni teoriche e cento ore di attività pratiche guidate.

Il numero degli iscritti è di quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Concorre al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria; la scuola è collegata al dipartimento di chimica industriale e ingegneria chimica «G. Natta».

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione anche i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica, scienze dei materiali, agraria, biologia nonché coloro che sono in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che a giudizio delle autorità accademiche, sia considerato equipollente.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dall'art. 208, il consiglio della scuola prevede di distribuire le duecento ore di insegnamento l'anno rispettando i seguenti vincoli di settore scientifico - disciplinare per area disciplinare:

Indirizzo: Chimica dei polimeri.

Area disciplinare: Chimica dei polimeri:

settori s.d.: C01A - Chimica analitica; C02X - Chimica fisica; C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici; C05X - Chimica organica; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; I14B - Materiali macromolecolari; I15B - Principi di ingegneria chimica; I15E - Chimica Industriale e tecnologica; I26B - Bioingegneria chimica;

lezioni teoriche: ore 200; attività pratiche guidate: ore 200.

Indirizzo: Fisica dei polimeri.

Area disciplinare: Fisica dei polimeri:

settori s.d.: B03X - Struttura della materia; C02X - Chimica fisica ; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; I14B - Materiali macromolecolari; I15A - Chimica fisica applicata; I15B - Principi di ingegneria chimica:

lezioni teoriche: ore 200; attività pratiche guidate: ore 200.

Indirizzo: Ingegneria dei polimeri.

Area disciplinare: Ingegneria dei polimeri:

settori s.d.: C02X - Chimica fisica; C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; I14B - Materiali macromolecolari; I15E - Chimica industriale e tecnologica; I12B - Bioingegneria chimica:

lezioni teoriche: ore 200; attività pratiche guidate: ore 200.

Art. 214 *(Scuola di specializzazione in sintesi chimica)*. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della sintesi chimica. La scuola rilascia il diploma di «Specialista in sintesi chimica».

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno quattrocento ore di insegnamento all'anno, di cui centocinquanta ore di lezioni teoriche e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Il numero degli iscritti è di venti per ciascun anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Concorre al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria; la scuola è collegata al dipartimento di chimica.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati dei corsi di laurea in ingegneria chimica, in chimica, in chimica industriale, in chimica e tecnologie farmaceutiche nonché coloro che sono in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che a giudizio delle autorità accademiche, sia considerato equipollente.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dall'art. 208, il consiglio della scuola prevede di distribuire le quattrocento ore di insegnamento l'anno tra i seguenti settori scientifico - disciplinare:

Settore s.d.: C01A - Chimica analitica: lezioni teoriche: ore 60;

Settore s.d.: C05X - Chimica organica: lezioni teoriche: ore 60;

Settore s.d.: C06X - Chimica; I15A - Chimica fisica applicata; I15F - Ingegneria chimica biotecnologica:

lezioni teoriche: ore 60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 marzo 1999

Il rettore: DE MAIO

99A3208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Risurrezione», in Saluzzo

Con decreto ministeriale del 29 marzo 1999, la Fondazione «Risurrezione», con sede in Saluzzo (Cuneo), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico dell'11 novembre 1998, numero di repertorio 50010/9212, a rogito del dott. Alberto Gallizia, notaio in Milano.

99A3210

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0634
Yen giapponese	127,25
Dracma greca	326,20
Corona danese	7,4335
Corona svedese	8,8945
Sterlina	0,65830
Corona norvegese	8,2765
Corona ceca	37,839
Lira cipriota	0,57877
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,60
Zloty polacco	4,2608
Tallero sloveno	192,3050
Franco svizzero	1,6023
Dollaro canadese	1,5725
Dollaro australiano	1,6257
Dollaro neozelandese	1,9305
Rand sudafricano	6,5000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3262

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1998, valevole per il 1° semestre 1999 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

dal 1° gennaio 1999: 1 Ecu = 1 Euro; 1 Euro = L. 1936,27

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	Certificati di credito del Tesoro								
IT0000132040	C.C.T. ind. 1-8-1991/1998 3,15%	99,92	99,92	99,92	3,15	103,07	99,92	92,76	89,93
IT0000132073	C.C.T. ind. 1-10-1991/1998 3,05%	100,11	100,11	100,11	3,05	103,16	100,11	92,84	90,10
IT0000132107	C.C.T. 1-12-1991/1998 ind. sem. 2,80%	100,21	100,21	100,21	2,80	103,01	100,21	92,71	90,19
IT0000132115	C.C.T. 1- 1-1992/1999 ind. sem. 2,80%	100,34	100,34	100,34	2,80	103,14	100,34	92,83	90,31
IT0000132057	C.C.T. ind. 1-9-1991/98 3,05%	99,98	99,98	99,98	3,05	103,03	99,98	92,73	89,98
IT0000132081	C.C.T. ind. 1-11-1991/98 2,95%	100,17	100,17	100,17	2,95	103,12	100,17	92,81	90,15
IT0000366770	C.C.T. 1- 1-1994/1999 tasso ann. 9,50%	103,11	103,11	103,11	4,75	107,86	103,11	97,07	92,80
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 1,70%	101,64	102,16	101,90	1,70	103,60	101,90	93,24	91,71
IT0000367562	C.C.T. 1- 1 -1994/1999 9,00%	102,70	102,70	102,70	4,50	107,20	102,70	96,48	92,43
IT0000367323	C.C.T. tv (consap) 1-9-1995/2001 2,55%	101,55	101,54	101,55	2,55	104,10	101,55	93,69	91,39
IT0000367448	C.C.T. ind. 1-12/1995/2002 2,10%	101,34	101,43	101,39	2,10	103,49	101,39	93,14	91,25
IT0000367299	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.95/2003 1,70%	100,88	101,09	100,99	1,70	102,69	100,99	92,42	90,89
IT0000367596	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.96/2006 1,70	101,38	102,04	101,71	1,70	103,41	101,71	93,07	91,54
IT0000366614	C.C.T. Tasso fisso 1-9-1993/1999 9,50%	103,10	103,10	103,10	4,75	107,85	103,10	97,07	92,79
IT0000132131	C.C.T. 1- 2-1992/1999 ind. sem. 2,75%	100,32	100,03	100,18	2,75	102,93	100,18	92,63	90,16

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0000366010	C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 2,70%	100,37	100,15	100,26	2,70	102,96	100,26	92,66	90,23
IT0000366036	C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 2,65%	101,14	101,14	101,14	2,65	103,79	101,14	93,41	91,03
IT0000366044	C.C.T. 1- 5-19 92/1999 ind. sem. 2,55%	100,60	100,31	100,46	2,55	103,01	100,46	92,70	90,41
IT0000366119	C.C.T. 1- 6-1992/1999 ind. sem. 2,45%	100,63	100,34	100,49	2,45	102,94	100,49	92,64	90,44
IT0000366127	C.C.T. 1- 8-1992/1999 ind. sem. 2,75%%	100,57	100,36	100,47	2,75	103,22	100,47	92,89	90,42
IT0000366184	C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 2,55%	100,89	100,70	100,80	2,55	103,35	100,80	93,01	90,72
IT0000366200	C.C.T. 1 -1-1993/2000 ind. sem. 2,40%	101,02	100,75	100,89	2,40	103,29	100,89	92,96	90,80
IT0000366267	C.C.T. 1- 2-1993/2000 ind. sem. 2,75%	101,15	101,01	101,08	2,75	103,83	101,08	93,45	90,97
IT0000366291	C.C.T. 1- 3-1993/2000 ind. sem. 2,70%	101,20	101,11	101,16	2,70	103,86	101,16	93,47	91,04
IT0000366333	C.C.T. 1- 5-1993/2000 ind. sem. 2,55%	101,45	101,33	101,39	2,55	103,94	101,39	93,55	91,25
IT0000366390	C.C.T. 1- 6-1993/2000 ind. sem. 2,45%	101,60	101,45	101,53	2,45	103,98	101,53	93,58	91,37
IT0000366481	C.C.T. 1- 8-1993/2000 ind. sem. 2,75%	101,69	101,63	101,66	2,75	104,41	101,66	93,97	91,49
IT000366200	C.C.T. 1 -1-1993/2000 ind. sem. 2,40%	100,75	100,75	100,75	2,40	103,15	100,75	92,84	90,68
IT0000366572	C.C.T. 1-10- 1993/2003 ind. sem. 2,45%	100,99	100,98	100,99	2,45	103,44	100,99	93,09	90,89
IT0000366671	C.C.T. 22-12-1993/2000 ind. sem. 2,25%	100,60	105,00	102,80	2,25	105,05	102,80	94,55	92,52
IT0000366689	C.C.T. 22-12-1993/2003 ind sem. 2,25%	100,50	103,50	102,00	2,25	104,25	102,00	93,83	91,80
IT0000366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 2,20%	101,10	100,98	101,04	2,20	103,24	101,04	92,92	90,94
IT0000366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 2,45%	101,14	101,10	101,12	2,45	103,57	101,12	93,21	91,01
IT0000366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 2,55%	101,11	101,14	101,13	2,55	103,68	101,13	93,31	91,01
IT0000366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 2,45%	101,20	101,19	101,20	2,45	103,65	101,20	93,28	91,08
IT0000367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 2,10%	101,00	101,06	101,03	2,10	103,13	101,03	92,82	90,93
IT0000367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 2,60%	101,04	101,11	101,08	2,60	103,68	101,08	93,31	90,97
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 2,35%	101,03	101,12	101,08	2,35	103,43	101,08	93,08	90,97
IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 2,10%	101,14	101,22	101,18	2,10	103,28	101,18	92,95	91,06
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 2,60%	101,24	101,33	101,29	2,60	103,89	101,29	93,50	91,16
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 2,35%	101,24	101,36	101,30	2,35	103,65	101,30	93,29	91,17
IT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 2,25%	101,28	101,38	101,33	2,25	103,58	101,33	93,22	91,20
IT0000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 2,60%	101,40	101,51	101,46	2,60	104,06	101,46	93,65	91,31
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 2,35%	101,41	101,56	101,49	2,35	103,84	101,49	93,45	91,34
IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 2,25%	101,45	101,58	101,52	2,25	103,77	101,52	93,39	91,36
IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 1,70%	101,33	101,66	101,50	1,70	103,20	101,50	92,88	91,35
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 2,55%	101,64	101,76	101,70	2,55	104,25	101,70	93,83	91,53

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	senza cedola
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 2,10%	100,28	100,52	100,40	2,10	102,50	100,40	92,25	90,36
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.1,55 %	100,21	100,60	100,41	1,55	101,96	100,41	91,76	90,36
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 2,40%	100,43	100,66	100,55	2,40	102,95	100,55	92,65	90,49
IT0001115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 2,10%	100,31	100,62	100,47	2,10	102,57	100,47	92,31	90,42
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 2,40%	100,44	100,66	100,55	2,40	102,95	100,55	92,66	90,50
IT0001224275	C.C.T. 1-5-1998/2005 ind. Sem. 2,10%	100,84	100,66	100,75	2,10	102,85	100,75	92,57	90,68
IT0001179545	C.T.Z. (Zero Coupon) 15- 12-1997-1999	94,29	96,80	95,55		95,55	95,55	85,99	85,99
IT0001179230	C.T.Z. (Zero Coupon) 15- 12-1997-1999	92,26	94,95	93,61		93,61	93,61	84,24	84,24
IT0001128203	C.T.Z (zero Coupon) 30-6-1997-1998	96,06	96,06	96,06		96,06	96,06	86,45	86,45
IT0000367745	C.T.Z. (Zero Coupon) 30- 8-1996-1998	97,15	97,15	97,15		97,15	97,15	87,44	87,44
IT0001151106	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-9-1997 -1999	95,21	96,49	95,85		95,85	95,85	86,27	86,27
IT0001114278	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-5-97/1999	94,51	97,11	95,81		95,81	95,81	86,23	86,23
IT0001132882	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-7-1997-1999	98,82	98,82	98,82		98,82	98,82	88,94	88,94
IT0000367794	C.T.Z. (Zero Coupon) 31 -10-1996-1998	96,63	96,63	96,63		96,63	96,63	86,97	86,97
IT0001095592	C.T.Z. (Zero coupon) 14 -3 -1997 -1999	95,19	97,72	96,46		96,46	96,46	86,81	86,81
IT0000367836	C.T.Z. (Zero coupon) 15 -1 -1997 -1999	95,80	38,39	67,10		67,10	67,10	60,39	60,39
IT0001155594	C.T.Z. (Zero coupon) 30 - 9 -1997-1999	92,99	95,71	94,35		94,35	94,35	84,92	84,92
IT0001228334	C.T.Z. (Zero Coupon) 29 -5-1998-2000	91,49	93,24	92,37		92,37	92,37	83,13	83,13
IT0001208542	C.T.Z (Zero Coupon) 16-3-1998-2000	91,94	94,02	92,98		92,98	92,98	83,68	83,68
IT0001215992	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-4-1998-1999	93,83	93,83	93,83		93,83	93,83	84,45	84,45
IT0001268942	C.T.Z (zero Coupon) 30-10-1998/2000	94,95	94,95	94,95		94,95	94,95	85,46	85,46
IT0001263406	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-10-98/2000	98,28	98,28	98,28		98,28	98,28	88,45	88,45
IT0001244158	C.T.Z. (zero Coupon) 31-7-98/2000	93,22	93,22	93,22		93,22	93,22	83,90	83,90
IT0001244166	C.T.Z 31-7-98/200	94,99	94,99	94,99		94,99	94,99	85,49	85,49
	Buoni del Tesoro poliennali								
IT0000366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993-2003	122,96	124,68	123,82	5,00	128,82	123,82	115,94	111,44
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-98/2001	100,07	100,07	100,07	1,75	101,82	100,07	91,64	90,06
IT0000366234	B.T.P. 12,00% 1-1-93 2003	129,30	129,77	129,54	6,00	135,54	129,54	121,98	116,58
IT0000366713	B.T.P. 8,50% 22-12-93 2003	116,77	115,50	116,14	4,25	120,39	116,14	108,35	104,52
IT0000366705	B.T.P. 8,50% 22-12-93 1998	104,17	104,17	104,17	4,25	108,42	104,17	97,58	93,75

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0000366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002	127,46	127,79	127,63	6,00	133,63	127,63	120,26	114,86
IT0000366721	B.T.P. 8,50% 22-12/1993-2023	136,31	144,79	140,55	4,25	144,80	140,55	130,32	126,50
IT0001174611	B.T.P. ind. 1-11-1997/2027 6,50%	110,41	116,24	113,33	3,25	116,58	113,33	104,92	101,99
IT0000126794	B.T.P. 12,00% 1- 6- 1991/2001	120,61	119,70	120,16	6,00	126,16	120,16	113,54	108,14
IT0000366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	126,82	119,70	123,26	5,50	128,76	123,26	115,88	110,93
IT0000366077	B.T.P. 12,00% 18- 5-1992/1999	107,67	104,80	106,24	6,00	112,24	106,24	101,01	95,61
IT0000367604	B.T.P. 9,50% 15-4-1996/1999	104,84	103,05	103,95	4,75	108,70	103,95	97,83	93,55
IT0000366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	127,93	128,77	128,35	5,75	134,10	128,35	120,69	115,52
IT0000366507	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/1998	101,63	101,68	101,66	5,00	106,66	101,66	95,99	91,49
IT0000367281	B.T.P. 10,50% 15 -7-1995/2000	112,38	111,19	111,79	5,25	117,04	111,79	105,33	100,61
IT0000126844	B.T.P. 12,00% 18-9-1991/1998	102,83	102,83	102,83	6,00	108,83	102,83	97,95	92,55
IT0000367166	B.T.P. 10,50% 1-4-1995-2000	110,79	109,30	110,05	5,25	115,30	110,05	103,77	99,04
IT0000126885	B.T.P. 12,00% 17-1-1992/1999	105,27	102,12	103,70	6,00	109,70	103,70	98,73	93,33
IT0000367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995-2005	124,21	127,05	125,63	4,75	130,38	125,63	117,34	113,07
IT0000366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993-2023	142,76	149,99	146,38	4,50	150,88	146,38	135,79	131,74
IT0000126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001	120,44	119,06	119,75	6,25	126,00	119,75	113,40	107,78
IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-5-1992/2002	123,83	125,68	124,76	6,00	130,76	124,76	117,68	112,28
IT0000367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	113,47	113,39	113,43	4,75	118,18	113,43	106,36	102,09
IT0000367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000	113,89	112,96	113,43	5,25	118,68	113,43	106,81	102,08
IT0000367174	B.T.P. 10,50% 1-4-1995/2005	130,80	133,52	132,16	5,25	137,41	132,16	123,67	118,94
IT0000366937	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/2004	117,78	120,58	119,18	4,25	123,43	119,18	111,09	107,26
IT0000126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	122,05	121,34	121,70	6,00	127,70	121,70	114,93	109,53
IT0001170007	B.T.P. 6,00% 1-11-1997/2007	105,45	109,66	107,56	3,00	110,56	107,56	99,50	96,80
IT0000367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	110,29	110,85	110,57	4,13	114,70	110,57	103,23	99,51
IT0000367273	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/1998	101,51	101,51	101,51	5,25	106,76	101,51	96,08	91,36
IT0000367786	B.T.P. 7,75% 15-9-1996/2001	109,26	110,11	109,69	3,88	113,56	109,69	102,20	98,72
IT0000367778	B.T.P. 7,50% 1-10-1996/1999	104,10	103,49	103,80	3,75	107,55	103,80	96,79	93,42
IT0000367661	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/1999	104,32	103,22	103,77	4,13	107,90	103,77	97,11	93,39
IT0001092367	B.T.P. 6,00% 15-2-1997/2000	102,41	102,64	102,53	3,00	105,53	102,53	94,97	92,27
IT0000367851	B.T.P. 6,00% 1- 1-1997/2000	102,27	102,40	102,34	3,00	105,34	102,34	94,80	92,10
IT0000367844	B.T.P. 6,25% 1-1-1997/2002	104,75	106,33	105,54	3,13	108,67	105,54	97,80	94,99
IT0000367083	B.T.P. 9,50% 1- 12-1994/1999	107,28	105,93	106,61	4,25	110,86	106,61	99,77	95,94

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IIT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10- 1993/2003	118,77	120,91	119,84	4,50	124,34	119,84	111,91	107,86
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	117,33	119,94	118,64	4,25	122,89	118,64	110,60	106,77
IT0001124251	B.T.P. 6,25% 15-5-1997/2002	105,07	106,90	105,99	6,13	112,12	105,99	100,90	95,39
IT00000366598	B.T.P. 9,00% 1- 10-1993/1998	101,96	101,96	101,96	4,50	106,46	101,96	95,81	91,76
IT0000367489	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2001	112,50	112,20	112,35	4,75	117,10	112,35	105,39	101,12
IT0000367315	B.T.P. 1050% 1- 9-1995/2005	132,23	135,28	133,76	5,25	139,01	133,76	125,10	120,38
IT0000367406	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/1998	103,20	103,20	103,20	5,25	108,45	103,20	97,61	92,88
IT0000367471	B.T.P. 9,50% 1 -2-1996/1999	103,87	101,91	102,89	4,75	107,64	102,89	96,88	92,60
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11-19962006	117,06	120,87	118,97	3,88	122,84	118,97	110,56	107,07
IT0000367687	B.T.P. 8,75% 1- 7-1996/2006	123,36	126,85	125,11	4,38	129,48	125,11	116,53	112,59
IT0001086567	B.T.P. 7,25% 1- 11-1996/2026	120,25	126,71	123,48	3,63	127,11	123,48	114,39	111,13
IT0000366838	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/1999	103,59	102,22	102,91	4,25	107,16	102,91	96,44	92,61
IT0000126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	123,96	122,55	123,26	6,00	129,26	123,26	116,33	110,93
IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1- 3- 1997/2002	104,87	106,59	105,73	3,13	108,86	105,73	97,97	95,16
IT0001132098	B.T.P. 6,75% 1- 7- 1997/2007	110,64	114,78	112,71	3,38	116,09	112,71	104,48	101,44
IT0001156386	B.T.P. 5,50% 15-3-1997/2000	101,91	102,76	102,34	2,75	105,09	102,34	94,58	92,10
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	127,11	130,52	128,82	4,75	133,57	128,82	120,21	115,93
IT0000366929	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/1999	104,46	103,31	103,89	4,25	108,14	103,89	97,32	93,50
IT0000366754	B.T.P. 8,50% 1-1-1994/1999	102,67	102,67	102,67	4,25	106,92	102,67	96,23	92,40
IT0001086559	*B.T.P. 6,75% 1 - 2-1997/2007*	110,25	114,26	112,26	3,38	115,63	112,26	104,07	101,03
IT0000366762	*B.T.P 8,50% 1-1-1994/2004*	116,89	119,31	118,10	4,25	122,35	118,10	110,12	106,29
IT0001156394	*B.T.P. 5,75% 15-9-97/2002*	103,41	105,51	104,46	2,88	107,34	104,46	96,60	94,01
IT0001119509	*B.T.P. 6,00% 15-5-97/2000*	102,71	103,11	102,91	3,00	105,91	102,91	95,32	92,62
IT0001239588	*B.T.P. 4,50% 1-7-98/2001*	100,28	101,31	100,80	2,25	103,05	100,80	92,74	90,72
IT0001220851	*B.T.P. 4,50% 15-4-98/2001 ind*	99,69	101,00	100,35	2,25	102,60	100,35	92,34	90,31
IT0001224283	*B.T.P. 4,75% 1-5-98/2003*	99,64	102,64	101,14	2,38	103,52	101,14	93,16	91,03
IT0001206066	*B.T.P. 5,00% 15-2-98/2003*	100,93	102,91	101,92	2,50	104,42	101,92	93,98	91,73
IT0001195491	*B.T.P. 5,00% 15-1-98/2001*	101,00	102,04	101,52	2,50	104,02	101,52	93,62	91,37
IT0001224309	*B.T.P. 5,00% 1-5-98/2008 ind.*	98,81	102,57	100,69	2,50	103,19	100,69	92,87	90,62
IT0001278511	*B.T.P. 5,25% 1-11-98/2029*	104,02	104,02	104,02	2,63	106,65	104,02	95,98	93,62
IT0001263844	*B.T.P. 4,00% 2-10-98/2003*	100,53	100,53	100,53	2,00	102,53	100,53	92,28	90,48
IT0001244638	*B.T.P. 4,50% 17-7-98/2003*	101,55	101,55	101,55	2,25	103,80	101,55	93,42	91,40

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0001273363	*B.T.P. 4,50% 2-11-98/2009*	101,24	101,24	101,24	2,25	103,49	101,24	93,14	91,12
	Titoli di Statoin valuta								
IT0000366473	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1993/1998 8,25%	100,27	100,27	100,27	4,13	104,40	100,27	93,96	90,24
IT0000367331	C.C.T. E.C.U. 26- 9-1995/1998 6,50%	99,91	99,91	99,91	3,25	103,16	99,91	92,84	89,92
IT0000366564	C.C.T. E.C.U. 28- 9-1993/1998 8,00%	100,63	100,63	100,63	4,00	104,63	100,63	94,17	90,57
IT0000366630	C.C.T. E.C.U. 26-10-1993/1998 7,75%	100,78	100,78	100,78	3,88	104,66	100,78	94,19	90,70
IT0000366663	C.C.T. E.C.U. 29-11-1993/1998 7,00%	100,64	100,64	100,64	3,50	104,14	100,64	93,73	90,58
IT0000366788	C.C.T. E.C.U. 14- 1-1994/1999 6,25%	100,65	100,25	100,45	3,13	103,58	100,45	93,22	90,41
IT0000366812	C.C.T. E.C.U. 21- 2-1994/1999 6,25%	100,45	100,23	100,34	3,13	103,47	100,34	93,12	90,31
IT0000367513	C.C.T. E.C.U, 22- 2-1996/1999 5,75%	100,15	100,47	100,31	2,88	103,19	100,31	92,87	90,28
IT0000366895	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1994/1999 7,50%	101,98	101,84	101,91	3,75	105,66	101,91	95,09	91,72
IT0000366952	C.C.T. E.C.U. 22-11-1994/1999 8,00%	103,18	102,98	103,08	4,00	107,08	103,08	96,37	92,77
IT0000367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	105,28	105,09	105,19	4,25	109,44	105,19	98,49	94,67
IT0000367190	C.C.T. E.C.U. 24- 5-1995/2000 8,25%	105,96	105,35	105,66	4,13	109,78	105,66	98,80	95,09
IT0000367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	104,32	104,16	104,24	3,63	107,87	104,24	97,08	93,82
IT0000367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	103,77	105,00	104,39	3,25	107,64	104,39	96,87	93,95
IT0000367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	103,59	104,96	104,28	3,13	107,40	104,28	96,66	93,85
It0006520362	Repubblica Ellenica Ste 10-12-97/2004 5,90%	102,42	104,58	103,50	2,95	106,45	103,50	95,81	93,15
	Obbligazioni Comunali								
IT0001181129	Provincia di Milano ind. 23.12-97/2012 2,65%	100,25	100,25	100,25	2,65	102,90	100,25	92,61	90,23
IT0000580156	Città di Roma tv ind. 15-7-96/2016 3,15%	100,00	99,95	99,98	3,15	103,13	99,98	92,81	89,98
	ORGANISMI INTERNAZIONALI								
IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 2,28%	99,72	99,16	99,44	2,28	101,72	99,44	91,55	89,50
IT0006363987	B.E.I. 0,79% ind. trim. 18 -7- 1995/1999	99,81	99,86	99,84	1,58	101,42	99,84	91,27	89,85
IT0006011719	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	117,53	109,83	113,68	6,00	119,68	113,68	107,71	102,31
IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	104,20	108,07	106,14	2,38	108,51	106,14	97,66	95,52

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	34,53	35,93	35,23		35,23	35,23	31,71	31,71
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	75,67	79,90	77,79		77,79	77,79	70,01	70,01
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	35,58	38,48	37,03		37,03	37,03	33,33	33,33
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	105,91	108,49	107,20		107,20	107,20	96,48	96,48
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 1,92%	100,65	100,48	100,57	1,92	102,49	100,57	92,24	90,51
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	62,18	66,34	64,26		64,26	64,26	57,83	57,83
IT0006517996	B.E.I. tel quel 17-10-1997/2002	101,43	109,77	105,60		105,60	105,60	95,04	95,04
IT0006519018	B.I .R.S. tel quel 23-10-1997/2002	102,68	107,29	104,99		104,99	104,99	94,49	94,49
IT0006521634	BeiDual Currency ind. 3-3-98/2001 7,00% s	94,90	94,90	94,90	7,00	101,90	94,90	91,71	85,41
IT0006521139	Bei Fixed Revere 5-2-98/2013 11,15%	100,64	100,64	100,64	5,58	106,22	100,64	95,59	90,58
IT0006523960	Bei one coupon 15-4-98/2013	98,37	98,37	98,37		98,37	98,37	88,53	88,53
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO								
IT0000528056	Cassa DD PP. - IRI ind. sem. 1-4-94/1999 2,60% sem.	100,11	99,73	99,92	2,60	102,52	99,92	92,27	89,93
	E.N.E.L.								
IT0000188653	2,35% Ind. sem. 1- 8-1989/1999 II emiss.	108,02	108,73	108,38	2,35	110,73	108,38	99,65	97,54
IT0000138708	1,85% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	110,98	111,54	111,26	1,85	113,11	111,26	101,80	100,13
IT0000268893	2,35% ind. sem. 2 - 2-1991/2001 1° emiss.	104,56	105,57	105,07	2,35	107,42	105,07	96,67	94,56
IT0000456985	2,10% Ind. sem. 12-11/1992/2000 I emiss.	103,41	103,87	103,64	2,10	105,74	103,64	95,17	93,28
IT0000146149	2,00% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	101,20	101,24	101,22	2,00	103,22	101,22	92,90	91,10
IT0000490364	2,35% ind. sem 29- 7-1993/2001 I emiss.	102,33	102,86	102,60	2,35	104,95	102,60	94,45	92,34
IT0000286143	2,10% Ind. sem. 12-11-1991/2003 2 emiss.	103,33	103,98	103,66	2,10	105,76	103,66	95,18	93,29
IT0000500386	9,60% Ind. sem. 20 -11-1993/2003 2° emiss.	112,78	112,94	112,86	4,80	117,66	112,86	105,89	101,57
IT0000142239	1,90% Ind. sem. 1-10-1985/2000 3° emiss.	101,23	101,43	101,33	1,90	103,23	101,33	92,91	91,20
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano								
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	104,15	104,88	104,52	3,50	108,02	104,52	97,21	94,06
IT0000576782	Zero Coupon 6-6-96/2003	75,58	80,17	77,88		77,88	77,88	70,09	70,09

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale								
IT0000022019	9,00% OP Autostrade III emissione 1975/2001	97,50	97,50	97,50	4,50	102,00	97,50	91,80	87,75
IT0000022456	6,00% ex 5,00% 2003	94,10	100,66	97,38	3,00	100,38	97,38	90,34	87,64
	E.N.I.								
IT0000172756	Ind. sem.2,65% 1 -1-1988/2000	101,93	101,61	101,77	2,65	104,42	101,77	93,98	91,59
IT0000504172	ind. tr. 1-12-1993/2003 1,20%	103,92	104,38	104,15	2,40	106,55	104,15	95,90	93,74
	ANAS								
IT0000138542	*Az. naz. aut. 1,90% Ind. sem. 1 - 5 -1985/2000*	111,00	111,53	111,27	1,90	113,17	111,27	101,85	100,14
	Ente Ferrovie dello Stato								
IT0000186749	Ente FF.SS. 2,55% Ind. sem. 1-7-1989/1999	100,69	100,41	100,55	2,55	103,10	100,55	92,79	90,50
IT0000138534	Ente FF.SS. 1,90% Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	110,94	111,42	111,18	1,90	113,08	111,18	101,77	100,06
IT0000268083	Ente FF.SS. 2,25% Ind. sem. 22-12-1990/2001	101,67	101,86	101,77	2,25	104,02	101,77	93,61	91,59
IT0000518362	Ente FF.SS. 1,10% Ind. trim. 17-5-1994/2002	100,48	100,48	100,48	2,20	102,68	100,48	92,41	90,43
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	116,56	119,07	117,82	4,45	122,27	117,82	110,04	106,03
IT0000508165	Ente FF.SS. 1,25% Ind. trim. 21-1-1994/2004	102,84	102,75	102,80	2,50	105,30	102,80	94,77	92,52
IT0000948304	Ente FF.SS. 1,85% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	99,94	99,75	99,85	3,70	103,55	99,85	93,19	89,86
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche								
IT0000026671	7,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1972/2002)	102,10	102,10	102,10	3,50	105,60	102,10	95,04	91,89
IT0000026085	8,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1974/2002)	102,78	102,78	102,78	4,00	106,78	102,78	96,10	92,50
IT0000026101	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	102,99	104,14	103,57	4,00	107,57	103,57	96,81	93,21
IT0000026119	8,00% s.s. «Autostrade» (1975/2005)	103,13	104,21	103,67	4,00	107,67	103,67	96,90	93,30

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0000026143	9,00% s.s. «Autostrade» (1976/2006)	106,07	106,07	106,07	4,50	110,57	106,07	99,51	95,46
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO								
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE								
	E.N.E.L.								
IT0000490364	2,35% 29- 7-1993/2001 I emissione - Ind. semestrale	102,33	102,86	102,60	2,35	104,95	102,60	94,45	92,34
IT0000500386	9,60% 20-11-1993/2003 II emissione -Ind. annuale	112,78	111,94	112,36	4,80	117,16	112,36	105,44	101,12
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano								
IT0000570710	1,80% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	100,09	100,06	100,08	1,80	101,88	100,08	91,69	90,07
IT0000576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	75,68	80,17	77,93		77,93	77,93	70,13	70,13
IT0000576683	9,70% 22 -5-96/2004	112,08	112,77	112,43	4,85	117,28	112,43	105,55	101,18
IT0000538378	2,60% ind. sem. 1-1-96/2001	100,08	100,15	100,12	2,60	102,72	100,12	92,44	90,10
IT0000576345	1,96% ind sem 2-5-96/2000	99,81	99,57	99,69	1,96	101,65	99,69	91,49	89,72
IT0001181723	1,72% dual rate ind. 13-12-97/2002	99,02	99,14	99,08	1,72	100,80	99,08	90,72	89,17
	I. R.I								
IT0000140894	2,75% 1985-2000 ind, sem	101,20	101,06	101,13	2,75	103,88	101,13	93,49	91,02
IT0000144458	2,85% 1985-1999 Indicizzato semestrale	101,16	100,69	100,93	2,85	103,78	100,93	93,40	90,83
	E.N.I.								
IT0000172756	*2,65% ind. sem. 1-1-1988/2000*	101,93	101,61	101,77	2,65	104,42	101,77	93,98	91,59
IT0000504172	*1,20% IND. TRIM. 1 -12 -1993/2003*	103,92	104,38	104,15	2,40	106,55	104,15	95,90	93,74
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche								
IT0000260619	14,00% 1 -9-1990-2000	106,74	106,74	106,74	7,00	113,74	106,74	102,37	96,07

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0000176914	3,00% 15-12-1988/1998 ind. sem.	104,56	104,56	104,56	3,00	107,56	104,56	96,80	94,10
IIT0000116951	17,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	108,25	108,25	108,25	8,50	116,75	108,25	105,08	97,43
IT0000024577	10,00% 1- 1-1979/1999 ventennale	100,56	100,56	100,56	5,00	105,56	100,56	95,00	90,50
IT0000184330	2,75% ind. sem. 1-5-1989/1999 decennale	99,75	99,60	99,68	2,75	102,43	99,68	92,18	89,71
IT0000136108	15,50% 1- 1-1985/2000 quindicennale	105,98	105,98	105,98	7,75	113,73	105,98	102,36	95,38
IT000140050	15,00% 29--6-1985/2000 quindicennale	106,48	106,48	106,48	7,50	113,98	106,48	102,58	95,83
IT0000156718	2,35% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	100,15	100,04	100,10	2,35	102,45	100,10	92,20	90,09
IT0000184348	2,70% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	100,22	100,59	100,41	2,70	103,11	100,41	92,79	90,36
IT0000026093	7,00% 1- 1-1970/2003 trentennale	103,43	103,43	103,43	3,50	106,93	103,43	96,24	93,09
IT0000024502	8,00% 1- 1-1974/2004 trentennale	104,11	104,34	104,23	4,00	108,23	104,23	97,40	93,80
IT0000024510	8,00% 1- 1-1975/2005 trentennale	104,70	104,24	104,47	4,00	108,47	104,47	97,62	94,02
IT0000024536	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	108,33	106,65	107,49	4,50	111,99	107,49	100,79	96,74
IT0000024544	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	111,96	109,76	110,86	5,00	115,86	110,86	104,27	99,77
IT0000026267	7,00% 1- 1-1972/2002 ANAS	101,92	101,92	101,92	3,50	105,42	101,92	94,88	91,73
IT0000504537	2,35% ind. sem. 1a 1-1-94/2004	99,22	99,84	99,53	2,35	101,88	99,53	91,69	89,58
IT0000534849	2,30% ind. sem. 1a 1-1-95/2002	99,82	99,72	99,77	2,30	102,07	99,77	91,86	89,79
IT0000946233	6,90% 20 5-12-96/2001	104,59	105,54	105,07	3,45	108,52	105,07	97,66	94,56
IT0000496338	2,50% ind. sem. 29a 1-10-93/2001	100,35	100,16	100,26	2,50	102,76	100,26	92,48	90,23
IT0001213047	11,00% 17-3-98/2001	103,50	103,50	103,50	5,50	109,00	103,50	98,10	93,15
IT0000572104	2,15% ind. sem. 2a 1-4-96/2001	98,36	98,81	98,59	2,15	100,74	98,59	90,66	88,73
IT0000978749	2,25% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	97,61	97,06	97,34	2,25	99,59	97,34	89,63	87,60
IT0000496346	1,00% ind. t. 30a 1-10-93/2000	100,41	100,26	100,34	2,00	102,34	100,34	92,10	90,30
IT0000500238	2,50% ind. sem..31a 1-11-93/2003	99,39	99,69	99,54	2,50	102,04	99,54	91,84	89,59
IT0000506672	1,90% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	100,09	100,02	100,06	1,90	101,96	100,06	91,76	90,05
IT0001083994	6,00% 4a 1-2-97/2002	100,85	101,12	100,99	3,00	103,99	100,99	93,59	90,89
IT0001219945	14,50% 9-4-98/200	99,95	99,95	99,95	7,25	107,20	99,95	96,48	95,07
IT0000572781	0,90% ind. tr. 5a 1-4-96/1999	99,75	99,90	99,83	1,80	101,63	99,83	91,46	89,84
IT0000508959	2,35% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	100,51	100,20	100,36	2,35	102,71	100,36	92,43	90,32
IT0000572849	2,10% ind. sem. 6a 1-4-96/1999	99,25	99,65	99,45	2,10	101,55	99,45	91,40	89,51
IT0001095675	6,75% 7a 1-3-97/2002	102,96	103,23	103,10	3,38	106,47	103,10	95,82	92,79
IT0000578168	0,90% ind. tr. 9a 1-6-96/1999	99,49	99,72	99,61	1,80	101,41	99,61	91,26	89,64
IT0000556073	2,50% ind. sem. 9a 26-1-94/2004	99,38	99,64	99,51	2,50	102,01	99,51	91,81	89,56

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	senza cedola
IT0001131587	Crediop callable 12° 4-7-97/2004 6,72%	103,07	104,08	103,58	3,36	106,94	103,58	96,24	93,22
IT0001145405	Crediop callable 15° 20-8-97/2004 6,25%	102,32	104,45	103,39	3,13	106,51	103,39	95,86	93,05
IT0000590973	Crediop step-up 13° 8-8-96/2001 8,65%	100,75	100,75	100,75	4,33	105,08	100,75	94,57	90,68
IT0001166096	Crediop 16 callable tr. ind. 15-10/97/2007 1,23%	100,18	100,08	100,13	2,46	102,59	100,13	92,33	90,12
	ISVEIMER								
IT0000114022	17,00% 79ª emissione 1983-1998	103,10	103,10	103,10	8,50	111,60	103,10	100,44	92,79
IIT0000196144	13,75%118ª emissione 1989-1999	105,27	107,49	106,38	6,88	113,26	106,38	101,93	95,74
IIT0000258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 -	109,75	109,75	109,75	6,90	116,65	109,75	104,99	98,78
IT0000262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 -	102,70	107,48	105,09	6,88	111,97	105,09	100,77	94,58
IT0000268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 -	104,14	106,11	105,13	6,88	112,01	105,13	100,80	94,61
IT0000278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 -	106,28	105,98	106,13	6,85	112,98	106,13	101,68	95,52
	Italfondiario - Istituto italiano di credito fondiario								
IT0000036993	7,00% serie 2° s. 1 -4- 1974/2000 .	99,74	101,52	100,63	3,50	104,13	100,63	93,72	90,57
IT0000036902	7,00% " 5° s. 1 -4-1975/2001	101,02	101,41	101,22	3,50	104,72	101,22	94,24	91,09
IT0000036951	6,00% " 8° s. 1 -10-1972/1999	99,52	99,52	99,52	3,00	102,52	99,52	92,27	89,57
IT0000036761	12,00% " 74° 1-10-1978/1998	100,65	100,65	100,65	6,00	106,65	100,65	95,99	90,59
IT0000018819	6,00% " 89° s.c.r. 1-10-79/1999	110,00	110,00	110,00	3,00	113,00	110,00	101,70	99,00
IT0000018868	6,00% " 99° s.c.r. 1 4-80-2000	106,00	106,00	106,00	3,00	109,00	106,00	98,10	95,40
IT0000018926	6,00% " 120° s.c.r. 1-10-1980/2000	100,00	100,00	100,00	3,00	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000024916	6,00% " 138° s.c.r. 1 -4-1981/2001	100,10	100,10	100,10	3,00	103,10	100,10	92,79	90,09
IT0000100682	6,00% " 165° s.c.r. 1-10-1981/2001	100,35	100,36	100,36	3,00	103,36	100,36	93,02	90,32
IT0000106390	6,00% " 188° s.c.r. 1 - 4-1982/2002	105,00	105,00	105,00	3,00	108,00	105,00	97,20	94,50
IT0000112737	6,00% " 239° s,c.r. 1-10-1983/1998	105,00	105,00	105,00	3,00	108,00	105,00	97,20	94,50
IT0000112836	17,00% " 243° s. 1-10-1983/1998	107,50	107,50	107,50	8,50	116,00	107,50	104,40	96,75
IT0000158169	3,50% " 459° s. ind. sem. 1-4-1987/2002	98,92	98,92	98,92	3,50	102,42	98,92	92,18	89,03
IT0000162146	3,50% " 472° s. ind. " 1-4-1987/2002	100,00	100,00	100,00	3,50	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000164381	3,50% " 490° s. ind. " 1-1-1987/2002	98,91	98,91	98,91	3,50	102,41	98,91	92,17	89,02
IT0000170206	3,50% " 522° s. ind. sem. 1 -4-1988/2003	100,00	100,00	100,00	3,50	103,50	100,00	93,15	90,00

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0000174661	3,50% " 544° s. " " 1-10-1988/1998	99,60	99,60	99,60	3,50	103,10	99,60	92,79	89,64
IT0000176641	11,80% " 551°s. 1-10-1988/1998	101,30	101,30	101,30	5,90	107,20	101,30	96,48	91,17
IT0000176666	3,50% " 552° s. ind. sem. 1-10-1988/2003	99,63	99,63	99,63	3,50	103,13	99,63	92,82	89,67
IT0000186251	3,50% " 570° s. ind. " 1-4-1989/1999	99,95	99,95	99,95	3,50	103,45	99,95	93,11	89,96
IT0000186756	3,50% " 587° s. " " 1-4-1989/1999	99,00	99,00	99,00	3,50	102,50	99,00	92,25	89,10
IT0000188596	3,50% " 595° s. " " 1-4-1989/2004	99,55	99,55	99,55	3,50	103,05	99,55	92,75	89,60
IT0000188489	3,50% " 605 s. " " 1-1-1989/1999	99,63	99,63	99,63	3,50	103,13	99,63	92,82	89,67
IT0000192705	3,50% " 608° s. " " 1-10-1989/1999	100,00	100,00	100,00	3,50	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000192713	3,50% " 609° s. " " 1-10-1989/2004	100,10	100,10	100,10	3,50	103,60	100,10	93,24	90,09
IT000018736	5,00% s.o. 1-10-1969/2007	85,00	85,00	85,00	2,50	87,50	85,00	78,75	76,50
IT0000020005	6,00% s.o. c.v. 1-10-1958/2007	100,00	100,00	100,00	3,00	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022993	OO.PP. 6,00% serie B 1-10-1971/1998	99,90	99,90	99,90	3,00	102,90	99,90	92,61	89,91
IT0000022944	OO.PP. 7,00% serie B 1-4-1974/2006	99,69	99,65	99,67	3,50	103,17	99,67	92,85	89,70
IT0000022977	OO.PP. 6,00% serie C 1-10-1972/2003	99,74	99,80	99,77	3,00	102,77	99,77	92,49	89,79
	Istituto di credito fondiario della Liguria								
IT0000018504	5,00% 1-4-1968/2000	112,20	112,20	112,20	2,50	114,70	112,20	103,23	100,98
IT0000018512	6,00% 1-10-1970/1998	91,00	91,00	91,00	3,00	94,00	91,00	84,60	81,90
IT0000018520	7,00% serie 11° 1-10-1973/1999	97,05	97,05	97,05	3,50	100,55	97,05	90,50	87,35
IT0000018538	9,00% serie 12° 1-4-1975/2001,	99,95	99,95	99,95	4,50	104,45	99,95	94,01	89,96
IT0000042827	10,00% serie 15° . 1-4-1977/2002	101,90	101,90	101,90	5,00	106,90	101,90	96,21	91,71
IT0000056959	12,00% serie 20° 1-4-1980/2000	107,70	107,70	107,70	6,00	113,70	107,70	102,33	96,93
IT0000044799	12,00% serie 21° 1-10-1980/2000	111,95	111,95	111,95	6,00	117,95	111,95	106,16	100,76
IT0000040177	13,00% serie 22° 1 10-1980/2000	104,00	104,00	104,00	6,50	110,50	104,00	99,45	93,60
IT0000100708	16,00% serie 26° 1-4-1981/2001	127,10	127,10	127,10	8,00	135,10	127,10	121,59	114,39
IT0000100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	137,00	128,30	132,65	9,00	141,65	132,65	127,49	119,39
IT0000102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	134,80	134,80	134,80	8,50	143,30	134,80	128,97	121,32
IT0000104494	17,00% serie 32° 1-4-1982/2000	127,30	127,30	127,30	8,50	135,80	127,30	122,22	114,57
IT0000108792	17,00% serie 34° 1--10-982/2002	129,15	132,30	130,73	8,50	139,23	130,73	125,30	117,65
IT0000116829	16,50% serie 40° 1--4-1984/2004	127,00	139,70	133,35	8,25	141,60	133,35	127,44	120,02
IT0000116654	5,50% serie 41° ind. sem. 1-4--1984/2001	104,00	104,00	104,00	5,50	109,50	104,00	98,55	93,60

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0000136710	2,50% serie 44° 1-10-1984/2001 ind. sem.	97,25	99,82	98,54	2,50	101,04	98,54	90,93	88,68
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	122,65	136,45	129,55	7,75	137,30	129,55	123,57	116,60
IT0000140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	123,35	140,80	132,08	7,50	139,58	132,08	125,62	118,87
IT0000142957	14,75% serie 48° 1-1985/2005	104,55	139,00	121,78	7,38	129,15	121,78	116,24	109,60
IT0000144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	122,10	137,90	130,00	7,38	137,38	130,00	123,64	117,00
IT0000148517	13,00% serie51° 1-4-1986/2005	114,95	114,95	114,95	6,50	121,45	114,95	109,31	103,46
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	124,00	127,68	125,84	6,00	131,84	125,84	118,66	113,26
IT0000154499	11,25% . serie 53° 1-10-1986/2006	107,95	107,95	107,95	5,63	113,58	107,95	102,22	97,16
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	106,80	128,17	117,49	5,25	122,74	117,49	110,46	105,74
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	120,75	130,27	125,51	5,75	131,26	125,51	118,13	112,96
IT0000168697	2,85% serie 58° 1-10-87/2002 sem.	101,27	102,68	101,98	2,85	104,83	101,98	94,34	91,78
IT000022209	OO.PP. 6,00% serie 1° 1-10--1973/1998	94,95	94,95	94,95	3,00	97,95	94,95	88,16	85,46
IT0000022183	OO.PP. 7,00% serie 10° 1-10-1974/2010	96,30	96,30	96,30	3,50	99,80	96,30	89,82	86,67
IT0000054061	OO.PP. 13,00% serie 12° 1-10-1980/2000	116,15	116,15	116,15	6,50	122,65	116,15	110,39	104,54
IT0000110673	OO.PP. Ind. sem. 6,50% serie 16ª 1- 1-1983/1999	103,53	103,53	103,53	6,50	110,03	103,53	99,03	93,18
IT0000156858	OO.PP. 10,50% serie 20° 1-4-1987/2007	104,25	104,25	104,25	5,25	109,50	104,25	98,55	93,83
IT0000164506	OO.PP 2,60% ind. sem. serie 21° 1-1-1987/2003	100,71	100,23	100,47	2,60	103,07	100,47	92,76	90,42
	Federbanca - Credito agrario fondiaro industriale								
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d!Aosta)								
IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	99,21	102,70	100,96	3,00	103,96	100,96	93,56	90,86
IT0000020930	700% 1ª serie 1-4-19974/2009	91,05	91,05	91,05	3,50	94,55	91,05	85,10	81,95
IT0000020997	9,00% 1ª serie 1-4- 1975/20001	95,25	95,25	95,25	4,50	99,75	95,25	89,78	85,73
IT0000042769	10,00% 3° serie 1-5-1977/2002	101,13	101,13	101,13	5,00	106,13	101,13	95,52	91,02
IT0000036092	10,00% 7^ serie 1-11- 1978/1998	101,00	101,00	101,00	5,00	106,00	101,00	95,40	90,90
IT0000036100	10,00% 8^ serie 1-11-1978/2003	98,55	98,55	98,55	5,00	103,55	98,55	93,20	88,70
IT0000048733	10,00% 9^ serie 1-11-978/2003	98,55	98,55	98,55	5,00	103,55	98,55	93,20	88,70
IT0000048873	10,00% 10^ serie 1-11-1978/1998	98,70	98,70	98,70	5,00	103,70	98,70	93,33	88,83
IT0000050044	10,00% 11^ serie 1- 5- 1979/1999	100,70	100,70	100,70	5,00	105,70	100,70	95,13	90,63

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT0000044492	10,00% 12^ serie 1-11- 1979/1999	101,55	101,55	101,55	5,00	106,55	101,55	95,90	91,40
IT0000056892	12,00% 14 ° serie 1-5-1980/2000	102,40	102,40	102,40	6,00	108,40	102,40	97,56	92,16
IT0000044237	13,00% 18° serie 1-11-1980/2000	113,50	113,50	113,50	6,50	120,00	113,50	108,00	102,15
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale								
IT0000018470	5,00% 2004	102,50	102,50	102,50	2,50	105,00	102,50	94,50	92,25
IT0000032711	7,00% 1 -4-1974/1999	100,25	101,80	101,03	3,50	104,53	101,03	94,07	90,92
IT0000036597	7,00% 1-4-1975/2000	101,22	101,21	101,22	3,50	104,72	101,22	94,24	91,09
IT0000032752	9,00% 1 -4 1975/2000	101,16	101,51	101,34	4,50	105,84	101,34	95,25	91,20
IT0000042629	9,00% 1 -4-1976/2001	100,10	100,10	100,10	4,50	104,60	100,10	94,14	90,09
IT0000032992	6,00 % 1-10-1980/ 1998	99,87	99,87	99,87	3,00	102,87	99,87	92,58	89,88
IT0000046992	12,00% 1-10-1978/1999	102,38	102,38	102,38	6,00	108,38	102,38	97,54	92,14
IT0000048113	12,00% 1 ° emissione 1-10-1979/2000	102,33	102,33	102,33	6,00	108,33	102,33	97,50	92,10
IT0000052057	13,50% 1° 1-10-80/2001	101,00	101,00	101,00	6,75	107,75	101,00	96,98	90,90
IT0000292786	3,50% 1° ind. 1-1-92/2002	103,80	107,59	105,70	3,50	109,20	105,70	98,28	95,13
IT0000040094	12,00% 1-10-1978/1998 2° emissione	100,47	100,47	100,47	6,00	106,47	100,47	95,82	90,42
IT0000056900	12,00% 1-10-1979/2000 2° emissione	100,85	100,85	100,85	6,00	106,85	100,85	96,17	90,77
IT0000056025	12,00% 3° 1-10-1979/2000	104,33	104,33	104,33	6,00	110,33	104,33	99,30	93,90
IT0000018447	6,00% c.v. 1-4-1983//2004	84,00	84,00	84,00	3,00	87,00	84,00	78,30	75,60
IT0000022449	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	99,95	101,38	100,67	3,00	103,67	100,67	93,30	90,60
IT000022001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	100,67	100,67	100,67	3,50	104,17	100,67	93,75	90,60
IT000022670	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	103,20	101,85	102,53	4,50	107,03	102,53	96,32	92,27
IT0000044187	00. PP. 12,00% 0rd. 8° emissione	104,50	104,50	104,50	6,00	110,50	104,50	99,45	94,05
IT0000052065	OO.PP. 12,00% ord. 9° emissione	103,00	107,25	105,13	6,00	111,13	105,13	100,01	94,61
IT0000038361	OO.PP. 12,00% ord. 10 emissione	102,70	102,70	102,70	6,00	108,70	102,70	97,83	92,43
IT0000032117	OO.PP. 13,50% 0rd. 11° emissione	109,50	109,50	109,50	6,75	116,25	109,50	104,63	98,55
	Mediocredito Fondiario Centroitalia								
IT000036514	Cartelle fondiarie 6,00% 2000	86,00	86,00	86,00	3,00	89,00	86,00	80,10	77,40

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	Istituto per il credito sportivo								
IT0000174166	12,50% 1988-1998 38° emissione	101,60	101,60	101,60	6,25	107,85	101,60	97,07	91,44
IT0000194107	*13,50% 1990-2000 40° emissione*	105,07	105,07	105,07	6,75	111,82	105,07	100,64	94,56
	Istituto di credito fondiario Trentino Alto Adige								
IT0000018686	6,00% 2006	80,00	80,00	80,00	3,00	83,00	80,00	74,70	72,00
IT0000018694	6,00% 2008	84,01	84,10	84,06	3,00	87,06	84,06	78,35	75,65
IT0000018678	5,00% 2006	83,00	83,00	83,00	2,50	85,50	83,00	76,95	74,70
IT0000022530	OO.PP. 6,00% (ex 5%) 1999	87,00	87,00	87,00	3,00	90,00	87,00	81,00	78,30
IT000022548	OO.PP. 6,00% 2000	50,00	50,00	50,00	3,00	53,00	50,00	47,70	45,00
	Credito fondiario delle Venezie								
IT0000020039	9,00% 2000	100,00	100,00	100,00	4,50	104,50	100,00	94,05	90,00
IT0000018629	5,00% 2004	84,00	84,00	84,00	2,50	86,50	84,00	77,85	75,60
IT0000018637	6,00% 1-10-1969/2008	98,00	98,00	98,00	3,00	101,00	98,00	90,90	88,20
IT0000046901	10,00% 1-10-78/1998 8°	101,50	101,50	101,50	5,00	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000048691	10,00% 11° 1-4-79-1999	100,76	100,80	100,78	5,00	105,78	100,78	95,20	90,70
IT0000020013	6,00% 1-4-70/2004	85,00	85,00	85,00	3,00	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	85,00	85,00	85,00	3,00	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003	81,00	99,85	90,43	3,00	93,43	90,43	84,08	81,38
IT0000022647	OO.PP. 6,00% 1-10-1964/1999	91,00	91,00	91,00	3,00	94,00	91,00	84,60	81,90
IT0000022787	OO.PP 6,00% 1-10-1965/2000	100,00	100,00	100,00	3,00	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003	95,08	99,95	97,52	3,00	100,52	97,52	90,46	87,76
IT0000022845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000	94,00	94,00	94,00	4,50	98,50	94,00	88,65	84,60
IT0000044120	OO.PP. 10,00% 1-10-1978/1998 7°8°	100,60	100,60	100,60	5,00	105,60	100,60	95,04	90,54

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
T0000052446	OO.PP. 10,00% 11° 12° 1-4-1979/1999	94,30	94,30	94,30	5,00	99,30	94,30	89,37	84,87
IT0000286119	OO.PP. 2,15% 41° ind. sem. 1-71991/2001	99,25	101,71	100,48	2,15	102,63	100,48	92,37	90,43
IT0000022555	OO.PP. 6,00% 1-10-1967/2001	85,00	85,00	85,00	3,00	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000052164	Agrarie 10,00% 1-7-1979/1999 3°	101,50	101,50	101,50	5,00	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000022878	Agrarie 6,00% 2008	85,51	99,88	92,70	3,00	95,70	92,70	86,13	83,43
	BIMER BANCA S.p.a.								
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine								
IT0000018256	*6,00% 14-5-70/2008*	80,00	80,00	80,00	3,00	83,00	80,00	74,70	72,00
IT0000018249	*7,00% 22-2-74/2009*	83,00	83,00	83,00	3,50	86,50	83,00	77,85	74,70
IT0000018264	6,00% 2° 3° c.v. 1970/2006	76,60	76,60	76,60	3,00	79,60	76,60	71,64	68,94
IT0000018231	5,00% 2° 3° s. 2006	97,90	97,90	97,90	2,50	100,40	97,90	90,36	88,11
IT0000050168	10,00% 2° 1979/1999	101,50	101,50	101,50	5,00	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	86,00	86,00	86,00	3,00	89,00	86,00	80,10	77,40
IT0000022373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	95,28	97,02	96,15	3,50	99,65	96,15	89,69	86,54
	Banca Nazionale del Lavoro								
	CREDITO FONDIARIO								
IT0000020427	6,00% 1-4-1969/2000	93,01	103,00	98,01	3,00	101,01	98,01	90,90	88,20
IT0000020716	6,00% 2000	100,16	99,50	99,83	3,00	102,83	99,83	92,55	89,85
IT0000032562	7,00% 1-4-1976/2000	100,41	100,26	100,34	3,50	103,84	100,34	93,45	90,30
IT0000040078	10,00% D 20 NA 17 1-10-1978/1999	102,52	104,00	103,26	5,00	108,26	103,26	97,43	92,93
IT0000036027	11,00% D 20 NA 19 1-4 -1979/1999	101,67	101,00	101,34	5,50	106,84	101,34	96,15	91,20
IT0000046950	12,00% D 20 NA 21 1-4-1979/1999	102,50	101,48	101,99	6,00	107,99	101,99	97,19	91,79
IT0000044526	12,00% D 20 NA 27 1-10-1980/2000	106,00	106,00	106,00	6,00	112,00	106,00	100,80	95,40
IT0000020724	6,00% C O 1-4-1967/2001	100,85	99,90	100,38	3,00	103,38	100,38	93,04	90,34
IT0000022266	OO.PP 12,00% 1-4-1971/2000	100,04	99,93	99,99	6,00	105,99	99,99	95,39	89,99
IT0000022258	OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-4-1990/2005	100,05	100,25	100,15	3,00	103,15	100,15	92,84	90,14

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	CREDITO INDUSTRIALE								
IT0000284676	12,60% Cl 36° 6tr. 15-10-91/1998	102,38	102,38	102,38	6,30	108,68	102,38	97,81	92,14
	Banco di Napoli								
	Credito fondiario								
IT0000018108	7,00% 2000	100,00	100,00	100,00	3,50	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000018066	9,00% 2001	98,50	98,50	98,50	4,50	103,00	98,50	92,70	88,65
IT0000018074	5,00% 2005	100,00	100,00	100,00	2,50	102,50	100,00	92,25	90,00
IT000018082	6,00% 2005	93,60	102,00	97,80	3,00	100,80	97,80	90,72	88,02
IT0000104478	18,00% 8° 1-10-1981/2001	112,25	112,25	112,25	9,00	121,25	112,25	109,13	101,03
IT0000108701	17,50% 11° 1-4-1982/2002	110,34	120,00	115,17	8,75	123,92	115,17	111,53	103,65
IT0000110467	16,00% 18° 1-4-1983/2003	114,00	114,00	114,00	8,00	122,00	114,00	109,80	102,60
IT0000112927	16,00% 22° 1-4-1983/2003	115,00	115,00	115,00	8,00	123,00	115,00	110,70	103,50
IT0000112935	16,00% 23° 1-10-1983/2008	118,00	124,98	121,49	8,00	129,49	121,49	116,54	109,34
IT0000112943	16,00% 24° 1-10-1983/1998	104,50	104,50	104,50	8,00	112,50	104,50	101,25	94,05
IT0000148038	*10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/1999*	103,00	103,00	103,00	5,00	108,00	103,00	97,20	92,70
IT0000148095	10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/2004	101,37	111,95	106,66	5,00	111,66	106,66	100,49	95,99
IT0000118429	15,40% 31° 22-6-1984/1999	109,70	109,70	109,70	7,70	117,40	109,70	105,66	98,73
IT0000118437	15,40% 32° 22-6-1984/2004	112,75	112,75	112,75	7,70	120,45	112,75	108,41	101,48
IT0000118445	*15,40% 33° 22-6-1984/2009*	114,00	114,00	114,00	7,70	121,70	114,00	109,53	102,60
IT0000134749	15,40% 35° 5-11-1984/1999	109,00	109,00	109,00	7,70	116,70	109,00	105,03	98,10
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	115,00	115,00	115,00	7,70	122,70	115,00	110,43	103,50
IT000134764	15,40% 37° 5-11-1984/2009	114,43	114,43	114,43	7,70	122,13	114,43	109,92	102,99
IT000138971	14,00% 41° 18-6-1985/2000	100,59	107,37	103,98	7,00	110,98	103,98	99,88	93,58
IT0000142775	14,00% 42° 18-11-1985/2000	102,50	102,50	102,50	7,00	109,50	102,50	98,55	92,25
IT0000142262	14,00% 43° 30-9-1985/2000	105,50	105,50	105,50	7,00	112,50	105,50	101,25	94,95
IT0000142783	14,00% 44° 18-11-1985/2010	111,50	111,50	111,50	7,00	118,50	111,50	106,65	100,35
IT0000144870	14,00% 45° 1-10-1985/2000	106,50	106,50	106,50	7,00	113,50	106,50	102,15	95,85

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
IT000146107	12,80% 46° 4-2-1986/2001	103,23	108,82	106,03	6,40	112,43	106,03	101,18	95,42
IT0000150786	11,00% 49° 19-8-1986/2001	106,52	112,48	109,50	5,50	115,00	109,50	103,50	98,55
IT0000156908	9,00% 53° 1-4-1987/2002	100,40	101,38	100,89	4,50	105,39	100,89	94,85	90,80
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	101,15	105,58	103,37	5,00	108,37	103,37	97,53	93,03
IT0000018090	6,00% cv 1-4-1963/2005	98,50	98,50	98,50	3,00	101,50	98,50	91,35	88,65
	Credito agrario								
IT0000054442	10,00% 1978-1998 7° emissione	100,00	100,00	100,00	5,00	105,00	100,00	94,50	90,00
IT0000112992	16,00% 1983-1998 19° emissione	108,10	108,10	108,10	8,00	116,10	108,10	104,49	97,29
IT0000116688	16,00% 1984-1999 20° emissione	106,00	106,00	106,00	8,00	114,00	106,00	102,60	95,40
IT000054327	10,00% 1979-1999 8° emissione	103,90	100,90	102,40	5,00	107,40	102,40	96,66	92,16
IT0000118353	15,40% 1984-1999 21° emissione	102,59	108,00	105,30	7,70	113,00	105,30	101,70	94,77
IT0000138526	14,00% 1985-2000 23° emissione	101,30	101,30	101,30	7,00	108,30	101,30	97,47	91,17
IT0000136314	15,40% 1984-2000 22° emissione	104,00	104,00	104,00	7,70	111,70	104,00	100,53	93,60
IT0000148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	101,88	108,00	104,94	5,50	110,44	104,94	99,40	94,45
IT0000100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	106,55	119,50	113,03	9,00	122,03	113,03	109,82	101,72
IT0000102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	106,63	116,00	111,32	9,00	120,32	111,32	108,28	100,18
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	105,50	107,92	106,71	5,00	111,71	106,71	100,54	96,04
IT0000172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	112,10	111,00	111,55	5,75	117,30	111,55	105,57	100,40
	Opere pubbliche								
IT0000136736	5,00% ind. sem. 1985-2000 23° emissione	103,20	103,20	103,20	5,00	108,20	103,20	97,38	92,88
IT0000118403	15,40 1984-2000 19° emissione,	102,50	102,50	102,50	7,70	110,20	102,50	99,18	92,25
IT0000138351	5,00% ind. sem. 1985-2000 27° emissione	102,35	102,35	102,35	5,00	107,35	102,35	96,62	92,12
IT0000142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	109,50	109,50	109,50	7,25	116,75	109,50	105,08	98,55
IT000144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	103,48	103,69	103,59	7,00	110,59	103,59	99,53	93,23
IT0000142452	10,30% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	100,00	100,00	100,00	5,15	105,15	100,00	94,64	90,00
IT0000148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	108,00	107,25	107,63	6,00	113,63	107,63	102,26	96,86
IT0000148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	105,50	105,68	105,59	5,25	110,84	105,59	99,76	95,03
IT0000156148	10,00% 1986-2001 36°	109,40	109,40	109,40	5,00	114,40	109,40	102,96	98,46

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	Banca di Roma								
IT0000020336	6,00% venticinquennale 1971-98	86,10	86,10	86,10	3,00	89,10	86,10	80,19	77,49
	Banco di Sardegna								
IT0000034360	9,00% serie F 30-6-1975/1999	100,50	100,50	100,50	4,50	105,00	100,50	94,50	90,45
IT0000114329	10,00% serie L 31-12-1979/1999	101,50	101,50	101,50	5,00	106,50	101,50	95,85	91,35
IT000114352	12,00% serie O 29-5-1981/2001	101,00	110,00	105,50	6,00	111,50	105,50	100,35	94,95
	Banco di Sicilia								
IT0000044740	11,00% serie E OO.PP ventennale 1998	104,50	104,50	104,50	5,50	110,00	104,50	99,00	94,05
	Cassa di risparmio di Gorizia								
IT0000018280	5,00% 2° 2006	95,00	95,00	95,00	2,50	97,50	95,00	87,75	85,50
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde								
	Fondiarie:								
IT0000034634	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1979/99 ventennale 2°	103,40	103,40	103,40	5,00	108,40	103,40	97,56	93,06
IT0000018371	Cariplo OF - 6,00% cv 1-4-70/2006	101,99	101,97	101,98	3,00	104,98	101,98	94,48	91,78
IT0000050408	Cariplo OF -13,50% 1-11-1980/2000 1°	106,67	105,62	106,15	6,75	112,90	106,15	101,61	95,53
IT0000018421	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974/2000	101,49	101,69	101,59	3,50	105,09	101,59	94,58	91,43
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	102,19	102,23	102,21	3,00	105,21	102,21	94,69	91,99
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	116,95	119,50	118,23	2,50	120,73	118,23	108,65	106,40
IT0000042215	Cariplo OF -9,00% 2006	103,08	102,12	102,60	4,50	107,10	102,60	96,39	92,34

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	Agrarie								
IT0000054384	Carip lo CA - 11,00% 1-11-1978/98 1ª	102,85	102,85	102,85	5,50	108,35	102,85	97,52	92,57
IT0000056215	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980/99 1ª	104,96	105,24	105,10	6,00	111,10	105,10	99,99	94,59
IT0000058781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2000 1ª	109,50	104,90	107,20	8,25	115,45	107,20	103,91	96,48
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 119-1974/2004	102,06	101,88	101,97	3,50	105,47	101,97	94,92	91,77
IT0000022431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	101,99	101,86	101,93	3,00	104,93	101,93	94,43	91,73
	Opere pubbliche								
IT0000044146	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1978/98 ventennale 2ª	102,20	102,20	102,20	5,00	107,20	102,20	96,48	91,98
IT0000044997	Cariplo OO.PP. - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	104,73	105,36	105,05	6,00	111,05	105,05	99,94	94,54
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 2,85% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3°	100,49	100,50	100,50	2,85	103,35	100,50	93,01	90,45
IT0000272531	Cariplo OO.PP. 2,85% ind. sem. 6-3-1991/2006	100,49	100,51	100,50	2,85	103,35	100,50	93,02	90,45
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2003	102,05	102,25	102,15	3,00	105,15	102,15	94,64	91,94
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 7,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	102,00	102,10	102,05	3,50	105,55	102,05	95,00	91,85
IT0000022423	Cariplo OO.PP. 7,00% 1-4 -1975/2003	101,92	101,99	101,96	3,50	105,46	101,96	94,91	91,76
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino								
IT0000018595	7,00% 2005	101,50	101,88	101,69	3,50	105,19	101,69	94,67	91,52
IT0000018603	9,00% 2010	103,01	104,33	103,67	4,50	108,17	103,67	97,35	93,30
IT0000018546	6,00% 2013	101,98	102,72	102,35	3,00	105,35	102,35	94,82	92,12
IT0000018579	5,00% 2015	101,50	107,25	104,38	2,50	106,88	104,38	96,19	93,94
IT0000018587	6,00% c.v. 2015	104,21	102,43	103,32	3,00	106,32	103,32	95,69	92,99
IT0000158623	10,20% 8-5-87/2002	104,14	103,79	103,97	5,10	109,07	103,97	98,16	93,57
IT0001192472	5,20% 1-1-98/2003 To 14	101,25	101,25	101,25	2,60	103,85	101,25	93,47	91,13
IT0001211496	5,39% 17-3-98/2010 To 15	102,89	102,89	102,89	2,70	105,59	102,89	95,03	92,60
IT0001223889	5,58% 5-5-98/2013 To 16	103,11	103,11	103,11	2,79	105,90	103,11	95,31	92,80
IT0000022506	6,00% OP 2006	101,92	101,92	101,92	3,00	104,92	101,92	94,43	91,73
IT0000022514	6,00% OP 2008	102,19	99,80	101,00	3,00	104,00	101,00	93,60	90,90
IT0001231189	0,96% ind t 2-6-98/2003	97,88	97,88	97,88	1,92	99,80	97,88	88,02	89,82

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	GENNAIO	GIUGNO	MEDIA		con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	Monte dei Paschi di Siena								
IT0000020211	5,00% 2006	100,75	100,75	100,75	2,50	103,25	100,75	92,93	90,68
IT0000020237	6,00% 2008	100,00	102,00	101,00	3,00	104,00	101,00	93,60	90,90
IT0001223186	4,65% 1-5-98/2003 15^	101,73	101,73	101,73	2,33	104,06	101,73	93,65	91,56
IT0000001223202	5,00% 1-5-98/2008 16^	102,61	102,61	102,61	2,50	105,11	102,61	94,60	92,35
IT0000048865	10,00% 1° emissione 1 -2 -79//1999	101,32	101,40	101,36	5,00	106,36	101,36	95,72	91,22
IT0000170941	12,35% 1° " 1- 4 -88/2003	111,81	110,22	111,02	6,18	117,19	111,02	105,47	99,91
IT0000050028	10,00% 2° emissione 22.5.1979 / 1999	102,00	101,53	101,77	5,00	106,77	101,77	96,09	91,59
IT0000050184	10,00% 3° emissione 29-6-79/1999	101,55	101,66	101,61	5,00	106,61	101,61	95,94	91,44
IT0000182250	3,25% 3° emissione 1 -4-89/1999 ind. sem.	100,16	100,00	100,08	3,25	103,33	100,08	93,00	90,07
IT0000172434	2,60% 4° emissione 1 -6-88/2001 ind. sem.	100,26	100,14	100,20	2,60	102,80	100,20	92,52	90,18
IT0000044633	10,00% 5° emissione (1979-1999)	102,09	101,67	101,88	5,00	106,88	101,88	96,19	91,69
IT0001204913	5,00% 6° emissione 1-2 -98/2003	101,99	101,99	101,99	2,50	104,49	101,99	94,04	91,79
IT0000174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	110,89	103,93	107,41	6,15	113,56	107,41	102,20	96,67
IT000120421	5,35% 7° emissione 1-2 -98/2008	103,47	103,47	103,47	2,70	106,17	103,47	95,55	93,12
IT0000170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	110,67	111,87	111,27	6,18	117,45	111,27	105,70	100,14
IT0000020229	12,25% cv 2006	94,45	100,00	97,23	6,13	103,35	97,23	93,02	87,50
IT0000022910	6,00% OO.PP. 1998	95,00	95,00	95,00	3,00	98,00	95,00	88,20	85,50
IT0000022928	7,00% OO.PP. 1-4-80/2001	100,80	103,00	101,90	3,50	105,40	101,90	94,86	91,71
IT0000022902	6,00% OO.PP. 1-10-80/1998	96,00	96,00	96,00	3,00	99,00	96,00	89,10	86,40
IT000054459	10,00% OO.PP. 1° emissione (1979-1999)	101,98	101,57	101,78	5,00	106,78	101,78	96,10	91,60
IT0000046000	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	102,76	102,50	102,63	5,00	107,63	102,63	96,87	92,37
IT000044161	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	100,99	100,99	100,99	5,00	105,99	100,99	95,39	90,89
	MELIORCONSORZIO								
	Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine								
IT0000022092	7,00% emissione H (1974-1999)	90,50	104,00	97,25	3,50	100,75	97,25	90,68	87,53

99A3209

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Calcinaia

Con decreto n. 8080 in data 8 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al Patrimonio dello Stato il terreno in comune di Calcinaia (Pisa) della superficie di mq. 445 censito nel catasto terreni dell'ufficio tecnico erariale di Pisa al foglio n. 20 - Particella 1084.

99A3211

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Willmar & Co. Società fiduciaria a responsabilità limitata», in Bologna.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1999 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con il decreto interministeriale 14 novembre 1981, alla società «Willmar & Co. Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Fano (Pesaro), ai sensi delle norme sopra citate, modificato successivamente in date 24 giugno 1985 e 25 gennaio 1997 per quanto riguarda la limitazione dell'attività all'esercizio della sola attività fiduciaria e per la sede legale trasferita, da ultimo, a Bologna, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione sociale e la forma giuridica variate in «Caerfid Società fiduciaria per azioni S.p.a.», con decorrenza 29 ottobre 1998.

99A3213

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 9 6 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77